Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1912 — **Roma — Mercoledì, 24 luglio** — **Numero 174**

DIREZIONE		AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31	Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi	Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte ufficiale.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 677 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La vigilanza didattica e disciplinare sulle scuole medie e normali governative e pareggiate e sugli istituti di istruzione e di educazione privati è affidata a 37 ispettori i quali hanno lo stipendio stabilito dalla tabella *A* col diritto all'aumento sessennale del decimo secondo le norme in vigore e di essi 12 sono assegnati all'Ispettorato centrale e hanno anche le funzioni di ispettori del circolo di Roma e degli altri 25 ne sono assegnati cinque ad ognuno degli altri circoli.

Le sedi e le circoscrizioni dei vari circoli sono quelle indicate nella tabella *B*.

Con decreto Ministeriale è assegnata a ciascun circolo una somma annua per le indennità di ispezione.

Rimane in facoltà del ministro di disporre ispezioni straordinarie od inchieste affidandole a persona di sua fiducia.

Art. 2.

L'Ispettorato centrale dipende direttamente dal ministro e risiede presso il Ministero, ed ha attribuzioni consultive, per i provvedimenti di ordine didattico e

disciplinare e di coordinamento dell'azione di vigilanza dei circoli regionali.

Gli ispettori centrali esercitano le funzioni di ispettore pel circolo di Roma, e ogni biennio tre di essi passano negli altri circoli, mentre tre degli ispettori di questi a turno passano all'Ispettorato centrale.

Uno degli ispettori centrali avrà la vigilanza dell'insegnamento della educazione fisica in ogni ordine di scuole.

Il ministro nomina tra gli ispettori centrali e tra quelli di ciascun circolo regionale un presidente che rimane in carica per due anni e può essere confermato.

Art. 3.

Quando esigenze particolari lo richiedano, il presidente di un circolo può, col consenso del ministro, valersi contemporaneamente dell'opera di ispettori di altri circoli o di professori di Università e di altri istituti superiori siano essi ancora in servizio o no, anche dipendenti da altri dicasteri.

Di questi professori ogni anno il Ministero compila un elenco, entro il quale può essere fatta la scelta degli ispettori.

Per le ispezioni agli insegnanti di istituti del primo grado e per le materie speciali ad un ordine di scuole e per l'educazione fisica, il presidente di un circolo può valersi anche dell'opera di insegnanti ordinari delle scuole medie che siano tuttora in servizio o no, richiedendone, caso per caso, l'autorizzazione al ministro.

Per le ispezioni che si stimassero necessarie nell'interesse di igiene scolastica il presidente di un circolo può anche valersi dell'opera dei medici provinciali.

Art. 4.

Nella loro azione di vigilanza gli ispettori sono coadiuvati dai Regi provveditori agli studi delle Provincie che fanno parte del circolo cui essi appartengono. I provveditori potranno essere chiamati anche ad intervenire alle loro riunioni.

Art. 5.

Nelle sedi degli ispettori di circolo, ad eccezione di Roma, è istituito un ufficio di Ispettorato delle scuole medie, cui saranno addetti un funzionario della carriera d'ordine col grado di applicato ed un usciere.

Ai locali provvederà la Provincia, in cui ha sede il circolo, e lo Stato contribuirà alla spesa con la somma annua di L. 1500 per ciascun circolo.

Per provvedere alle spese di ufficio e di arredamento è iscritto nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per il primo anno il fondo di L. 20.000 e per i successivi il fondo di L. 3000 da ripartirsi per decreto Reale fra i cinque uffici regionali di Ispettorato.

Art. 6.

Nella prima applicazione di questa legge si provvederà al posto di ispettore dapprima con gli attuali ispettori permanenti creati dalla legge 27 giugno 1909, n. 414.

Degli altri posti, sei saranno conferiti a scelta del ministro e i rimanenti mediante concorso per titoli. Coloro che saranno nominati ispettori debbono o essere stati professori ordinari o capi istituto con dodici anni almeno di lodevole servizio di ruolo nelle scuole medie o normali Regie o pareggiate; o essere provveditori agli studi o professori di Università o di istituti di istruzione superiore che abbiano tutti insegnato in scuole medie o normali almeno per tre anni come insegnanti di ruolo; o essere stati dichiarati idonei nei concorsi d'ispettori permanenti delle scuole medie banditi il 18 luglio 1909 e 12 ottobre 1910.

Dopo la prima applicazione di questa legge i posti di ispettori saranno sempre conferiti in seguito a concorso per titoli fra le persone designate nel comma precedente.

A parziale modificazione dell'art. 13 della legge 8 aprile 1906, n. 142, a datare dalla pubblicazione della presente legge, i capi degli Istituti di secondo grado sono scelti tra i professori che hanno almeno dieci anni di lodevole servizio ed i capi degli Istituti di primo grado tra quelli che ne hanno almeno otto.

Ai posti di ispettore di L. 8000 può aspirare soltanto chi abbia raggiunto lo stipendio di L. 7000, e rispettivamente a quelli di L. 7000 e di L. 6000 soltanto chi abbia raggiunto lo stipendio di L. 6000 e 5000.

Le promozioni di classe sono fatte per anzianità congiunta al merito.

Art. 7.

Gli ispettori, col loro consenso o d'ufficio, sentito il Consiglio d'amministrazione, coll'intervento del presidente dell'Ispettorato centrale, possono essere trasferiti dall'Ispettorato centrale ad un circolo regionale o viceversa, o da un circolo ad un altro, e anche essere restituiti alle funzioni ed ai ruoli onde provengono, con lo stipendio che avrebbero conseguito qualora non ne fossero usciti, anche in soprannumero, finchè il posto che loro spetterebbe non sia vacante.

Colle stesse norme gli attuali ispettori centrali permanenti potranno essere assegnati ai circoli regionali o restituiti alle funzioni di provveditori agli studi o all'insegnamento, oppure nominati capi di istituto senza insegnamento, conservando, *ad personam*, anche agli effetti della pensione, la differenza fra lo stipendio di cui all'atto di tale restituzione o nomina sono forniti e quello del nuovo ufficio.

Art. 8.

Con decreto Reale saranno determinate le norme pei concorsi e pel coordinamento e le funzioni degli ispettori centrali e di circolo, e tutte quelle altre norme che possono occorrere per la esecuzione della presente legge.

È abrogata la legge 27 giugno 1909, n. 414, sulle ispezioni per le scuole medie, e sono abrogate tutte le altre disposizioni contrarie alle presenti.

Art. 9.

Il Governo del Re è autorizzato a iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione le somme occorrenti per l'attuazione della presente legge valendosi dei fondi stanziati ai capitoli nn. 109, 110, 117, 118, 129 e 150 dello stato di previsione medesimo per l'esercizio 1912-913.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1912.

VITTORIO EMANUELE.

CREDARO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Tabella A.

Ruolo degli ispettori delle Scuole medie e normali.

1ª classe	n. 4	a L. 8.000	L. 32.000
2ª »	» 11	» » 7.000	» 77.000
3ª »	» 11	» » 6.000	» 66.000
4ª »	» 11	» » 5.000	» 55.000
	N. 37		L. 230.000

Personale di segreteria e di servizio.

Applicati	n. 5	a L. 1.500	L. 7.500
Uscieri	» 5	» » 1.200	» 6.000
			L. 13.500

Tabella B.

Circoli regionali d'ispezioni delle Scuole medie e normali.

SEDE	CIRCOSCRIZIONE	Numero degli ispettori
Torino	Piemonte, Liguria	5
Milano	Lombardia, Veneto	5
Firenze	Toscana, Emilia	5
Roma (con sede al Ministero)	Lazio, Marche, Umbria, Sardegna	12
Napoli	Campania, Abruzzo e Molise, Puglie	5
Palermo	Sicilia, Calabria, Basilicata	5
		37

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della pubblica istruzione
CREDARO.

Il numero 616 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito, testo unico approvato col R. decreto 14 luglio 1898, n. 380, e modificato con le leggi 7 luglio 1901, n. 286; 2 giugno 1904, n. 216; 3 luglio 1904, nn. 300, 301 e 302; 8 luglio 1906, n. 305; 19 luglio 1906, n. 372; 30 dicembre 1906, n. 647; 21 marzo 1907, n. 84; 13 giugno 1907, n. 327; 14 luglio 1907, nn. 479, 483, 484 e 495; 5 gennaio 1908, n. 7; 2 luglio 1908, n. 328; 6 luglio 1908, n. 362; 8 maggio 1910, n. 226; 10 luglio 1910, n. 443; 17 luglio 1910, nn. 515, 530 e 549; 9 aprile 1911, n. 306; 25 giugno 1911, n. 611; 6 luglio 1911, nn. 683 e 690;

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 511, relativa all'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

Vista la legge 22 giugno 1911, n. 562, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1911-912;

Visto il R. decreto 28 ottobre 1904, n. 577, che istituisce i carabinieri aggiunti;

Visto il R. decreto 10 dicembre 1882, che approva il regolamento sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito, modificato coi RR. decreti 20 giugno 1886, 22 aprile 1888, 8 settembre 1889, 10 luglio 1890, 20 marzo 1892, 28 maggio 1899, 4 gennaio 1900, e 2 aprile 1908;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli articoli 7 e 9 del regolamento sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito sono sostituiti i seguenti:

Art. 7. — *Assegno giornaliero dei sottufficiali, caporali e soldati, compresi quelli dell'arma dei carabinieri Reali.*

§ 98. L'assegno giornaliero è dovuto ai sottufficiali, caporali e soldati per ogni giornata di servizio.

§ 99. L'assegno giornaliero continua:

a) ai sottufficiali di ogni arma e corpo ed agli uomini dell'arma dei carabinieri Reali (compresi gli allievi carabinieri ed i carabinieri aggiunti) in licenza di convalescenza in seguito a rassegna per lesioni o infermità riportate per causa di servizio;

b) ai sottufficiali di ogni arma e corpo, agli appuntati dei carabinieri ed ai carabinieri raffermati, in licenza ordinaria e straordinaria, per un periodo di tempo non superiore a 60 giorni;

c) ai sottufficiali di ogni arma e corpo, agli appuntati dei carabinieri, ai carabinieri sieno o non raffermati, agli allievi carabinieri ed ai carabinieri aggiunti, in breve licenza, per tutta la durata della medesima;

d) ai sottufficiali di ogni arma e corpo ed agli uomini del-

l'arma dei carabinieri Reali (esclusi gli allievi ed i carabinieri aggiunti) ricoverati in luoghi di cura;

e) agli invalidi del corpo invalidi e veterani in licenza speciale.

Gli allievi carabinieri nei casi previsti alle lettere *a*) e *c*) ricevono anche l' importo del vitto in contanti.

§ 100. L'assegno giornaliero è ridotto ai tre quinti per i sottufficiali detenuti in attesa di giudizio, salvo ad essi a ricevere la differenza quando vengano prosciolti dall' imputazione ch' era stata loro fatta.

§ 101. L'assegno giornaliero è sospeso:

a) ai sottufficiali, caporali e soldati che senza giustificate cause si assentano dal corpo, o ritardano a farvi ritorno;

b) ai caporali e soldati detenuti in attesa di giudizio.

§ 102. Nel caso di cui al comma *a*) del paragrafo precedente gli uomini che, rientrati al corpo, giustifichino l'assenza o il ritardo, riacquistano diritto agli assegni arretrati.

Così pure riacquistano diritto agli arretrati i caporali e soldati di cui al comma *b*) quando siano prosciolti dall'imputazione ch'era stata loro fatta.

§ 103. L'assegno giornaliero non è dovuto:

a) ai sottufficiali di ogni arma e corpo, agli appuntati dei carabinieri ed ai carabinieri raffermati, in licenza straordinaria, oltre il 60° giorno, salvo che si tratti di licenza di convalescenza in seguito a rassegna per lesioni o infermità riportate per causa di servizio;

b) ai carabinieri non raffermati, agli allievi carabinieri e ai carabinieri aggiunti, in licenza ordinaria e straordinaria, salvo nelle licenze di convalescenza di cui alla precedente lettera *a*);

c) ai caporali e soldati in licenza di qualsiasi specie;

d) ai caporali, soldati, allievi carabinieri e carabinieri aggiunti ricoverati in luoghi di cura;

e) ai caporali e soldati in viaggio isolato;

f) agli uomini i quali, per disposizioni speciali, devono ricevere gli assegni a carico di altre amministrazioni dello Stato;

§ 104. L'assegno giornaliero può essere sottoposto a ritenuta sino alla concorrenza di un quinto a sconto di addebiti per danni al corredo, per perdita e guasti di materiali e per assegni eventualmente ricevuti in più.

La ritenuta continua fino a che il debito sia estinto; è però sospesa per le truppe sul piede di guerra.

§ 105. L'assegno giornaliero dei militari dell'arma dei carabinieri Reali, esclusi gli allievi ed i carabinieri aggiunti, è sottoposto alla ritenuta di L. 0,32, se dell'arma a cavallo, e di L. 0,28, se dell'arma a piedi, per le spese di vestiario, salvo la restituzione, alla fine di ogni trimestre, della differenza tra le somme ritenute e l'importo delle spese del vestiario. Qualora le spese siano state superiori alle somme ritenute, il residuo debito va considerato come spesa fatta in conto del trimestre successivo.

§ 105 *bis*. L'assegno giornaliero dei sottufficiali delle altre armi e corpi è diminuito di L. 0,20 pei marescialli di qualunque grado e maestri d'arme di qualsiasi classe e di L. 0,12 per i sergenti maggiori e sergenti, per le spese di vestiario che sono fatte a conto diretto dell'Amministrazione.

§ 105 *ter*. La decorrenza e la cessazione dell'assegno cominciano sempre dal giorno successivo a quello in cui avviene il cambiamento nella posizione degli uomini, cioè il fatto per il quale questi entrano a far parte della forza avente diritto ad assegno o cessano di appartenervi.

Valgono le stesse norme per i casi in cui l'assegno debba essere aumentato o diminuito.

§ 105 *quater*. Ai graduati delle classi richiamate dal congedo è dovuto l'assegno del grado, anche se risultino in eccedenza agli organici.

Pei richiamati rivestiti d'impiego speciale (zappatore, musicante, trombettiere, tamburino, maniscalco) l'assegno del grado stabilito per l'impiego stesso è dovuto solo quando gli impieghi siano previsti nel quadro organico e sempre quando i richiamati siano nuovamente incaricati dell'effettivo esercizio di esso impiego.

Art. 9. — *Soprassoldi fissi per i sottufficiali, caporali e soldati.*

§ 114. I soprassoldi fissi stabiliti dalla tabella IX della legge sono dovuti ai sottufficiali, caporali e soldati per ogni giornata di effettiva presenza allo speciale servizio pel quale tali soprassoldi sono istituiti.

Non sono dovuti: durante le punizioni alla sala di disciplina (o prigione) di rigore; durante il ricovero nei luoghi di cura; durante le licenze o qualsiasi altra assenza.

§ 115. Il soprassoldo di cui alla lettera *b*) della tabella suddetta è dovuto agli uomini delle compagnie di sanità in servizio presso gli ospedali militari e stabilimenti dipendenti.

Tale soprassaldo è pagato alla mano:

a) per metà ai caporali e soldati, essendo l'altra metà devoluta al miglioramento della razione viveri;

b) per intero ai sottufficiali, ai caporali e soldati comandanti altrove pel servizio d'infermiere.

Il soprassoldo spetta pure agli uomini di altri corpi comandati negli ospedali o stabilimenti dipendenti pel servizio di infermiere o per essere adibiti nell'impiego di caporale aiutante di sanità.

Il soprassoldo assegnato al caporale aiutante di sanità nei reggimenti può pure esser corrisposto al caporale o soldato che sia incaricato, con apposito ordine del giorno, di fare le veci di caporale aiutante di sanità, quando questi sia temporaneamente assente.

Il soprassoldo non è dovuto ai volontari di un anno ed agli attendenti.

§ 116. Il soprassoldo di cui alla lettera *c*) della tabella IX è dovuto agli uomini delle compagnie di sussistenza in servizio presso le medesime oppure comandati altrove per prestazioni proprie del loro servizio tecnico.

Spetta pure agli uomini di altri corpi comandati temporaneamente per tali servizi presso le compagnie suddette.

Tale soprassoldo è pagato alla mano:

a) per metà ai caporali e soldati, essendo l'altra metà devoluta al miglioramento della razione viveri;

b) per intero ai sottufficiali, ai caporali e soldati comandati altrove per prestazioni tecniche.

Non spetta il soprassoldo alla mano ai militari allievi ufficiali o allievi sergenti, ai piantoni, alle ordinanze d'ufficio e agli attendenti. Ai militari allievi ufficiali e allievi sergenti è però pagata la metà del soprassoldo nel periodo che prestano servizio effettivo negli stabilimenti di commissariato.

§ 117. Il soprassoldo di cui alla lettera *d*) della tabella stessa spetta anche ai graduati d'altri corpi comandati a prestare servizio nelle compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena per ripianare le vacanze che si verificano nel personale di governo, e nei limiti dell'organico del personale medesimo.

Non spetta però agli aspiranti all'ammissione nel personale medesimo, durante l'esperimento.

§ 117 *bis*. I soprassoldi giornalieri pei carabinieri Reali stabiliti dagli articoli 5 e 7 della legge 6 luglio 1911, n. 690, sono da considerarsi come un complemento all'assegno ordinario e vanno quindi regolati come quest'ultimo.

Art. 2.

Gli articoli 8 e 10 dello stesso regolamento sono abrogati.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dal 1° luglio 1911, salvo le eccezioni seguenti:

Ha la decorrenza dal 30 luglio 1911 la disposizione del § 117 *bis*; — dal 1° agosto 1911 quella del

§ 105 *bis*; — dal 1° aprile 1912 la disposizione del primo comma del § 117.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle lèggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1912.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — SPINGARDI.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 617 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito, approvato col R. decreto 14 luglio 1898, n. 380;

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 511, relativa all'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

Vista la legge 22 giugno 1911, n. 562, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1911-912;

Vista la legge 6 luglio 1911, n. 683, sullo stato dei sottufficiali;

Vista la legge 6 luglio 1911, n. 690, relativa a provvedimenti per i sottufficiali e per i militari di truppa dell'arma dei carabinieri Reali;

Visto il R. decreto 28 ottobre 1904, n. 577, che istituisce i carabinieri aggiunti;

Visto il R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, che stabilisce le indennità eventuali per il R. esercito, modificato coi RR. decreti 3 agosto 1908, n. 547; 23 giugno 1910, n. 473; 9 agosto 1910, n. 726; 28 ottobre 1910, n. 848; 29 dicembre 1910, n. 954 e 12 marzo 1911, numero 317;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli specchi annessi al R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, sono recate le seguenti modificazioni:

Nello specchio I:

È abolito il supplemento assegno per le razioni foraggio dei cavalli di truppa dell'arma dei carabinieri Reali in accantonamento e in marcia.

Sono abolite le indennità chilometriche per il trasporto del bagaglio, dei corpi e riparti in viaggio collettivo.

È soppressa la 3ª annotazione a complemento delle tariffe.

Nello specchio II:

Alle indennità di trasferta di 1ª e 2ª categoria stabilite per i marescialli, sergenti maggiori e sergenti sono sostituite le seguenti indennità di trasferta di 1ª categoria:

Maresciallo di qualunque grado e maestro d'arme di qualunque classe, L. 1;

Sergenti maggiori e sergenti, L. 0,50;

restando abolita l'annotazione riguardante gli aumenti giornalieri di cent. 30 pei sottufficiali non raffermati con premio.

Sono aggiunte le seguenti annotazioni:

5. L'indennità di trasferta pei caporali maggiori, caporali, appuntati e soldati delle varie armi e corpi tiene luogo dell'assegno e del vitto.

6. Pei sottufficiali di ogni arma o corpo e per i militari dell'arma dei carabinieri reali, compresi gli allievi e i carabinieri aggiunti, l'indennità di trasferta è data oltre all'assegno, e, per gli allievi carabinieri, all'importo del vitto.

È abolita la « indennità fissa ai corpi per sopperire alle spese di viaggio degli uomini di truppa isolati ».

Nello specchio III:

Al n. 1, lett. *c*): all'annotazione posta dopo la espressione: « Indennità mensile per spese di rappresentanza » è fatta la seguente aggiunta: « e di L. 60 mensili quando rinunzia al beneficio dell'attendente ».

Il n. 12-*bis* è abolito.

Al n. 20 *f*), apporre la seguente annotazione:

(**) Il soprassoldo è portato a L. 1,25 dopo il primo anno intero di servizio isolato, ed a L. 1,50 dopo due anni interi dello stesso servizio isolato.

Il n. 22 è modificato nel modo seguente:

22. Militari dei riparti ciclisti:

Sottufficiali L. 0,50.

Caporali e soldati L. 0,10.

Sottufficiali meccanici L. 1.

Caporali e soldati meccanici L. 0,40.

Soprassoldo giornaliero di servizio (2).

Al n. 30 *a*) e *b*) alla parola « militari », sostituire: « sottufficiali », togliere la chiamata (2) e cancellare l'annotazione (2) relativa.

Alle indennità d'ospedale previste nel n. 31 *a*) e *b*), sono sostituite le seguenti:

31 *a*). Sergenti ricoverati in ospedali, infermerie di presidio e stabilimenti balneari militari L. 0,20.

31 *b*). Carabinieri aggiunti ricoverati in ospedali, infermerie di presidio e stabilimenti balneari militari L. 0,40.

Indennità giornaliera d'ospedale.

I nn. 33 *a*) e *b*) sono aboliti.

Il n. 34 è abolito.

Tra le sedi indicate nel n. 35 *a*) è aggiunta quella di *Ozieri*.

Sono aggiunti i seguenti soprassoldi:

6 *c*). Ufficiali dei battaglioni bersaglieri ciclisti L. 36. Indennità mensile di servizio.

6 *d*). Ufficiali del battaglione automobilisti L. 36. Indennità mensile di servizio.

10 *bis*. Ufficiali addetti ai comandi di stazione ed agli uffici di imbarco, nei periodi di grandi trasporti militari L. 2.

Indennità giornaliera.

10 *ter*. Ufficiali in campagna telefotografica nelle zone di frontiera, quando operano in località che superano l'altitudine di 2000 metri L. 3.

Indennità giornaliera, oltre al trattamento ordinario.

11 *bis*. Zappatori scelti e minatori scelti, non graduati, dei reggimenti zappatori e minatori del genio L. 0,05.

Soprassoldo giornaliero di servizio (*a*).

21 *d*). Appuntato carabiniere e carabiniere che assuma provvisoriamente il comando di una stazione nell'assenza del titolare, L. 0,50.

Soprassoldo giornaliero di servizio (1).

25 *d*). Militari addetti al servizio delle riparazioni al vestiario ed alle calzature ed a quello delle relative confezioni presso i corpi,

quando il servizio è eseguito dall'Amministrazione militare ad economia L. 0,10.

Mercede per ogni ora di lavoro (1).

25 *e*). Militari che, per acquistare pratica, sono addetti alle piccole riparazioni al vestiario ed alle calzature presso i corpi di truppa, quando il servizio delle riparazioni è dato in appalto ad un capo operaio L. 0,25.

Mercede per ogni otto ore di lavoro (1).

25 *f*). Militari addetti al servizio delle riparazioni alle bardature presso i corpi, quando il servizio è affidato a un appaltatore L. 0,10.

Mercede per ogni ora di lavoro (1).

25 *g*). Allievi armaiuoli addetti al servizio delle riparazioni alle armi presso i corpi nei quali tale servizio è affidato al capo armaiuolo, e militari che, nei corpi sprovvisti di capo armaiuolo, attendono al servizio di armamento L. 0,10.

Mercede per ogni ora di lavoro (1).

29 *bis*. Militari dell'arma dei carabinieri reali comandati ad assistere alla macerazione del vecchio carteggio L. 1.

Soprassoldo giornaliero a carico dell'Amministrazione che richiede il servizio (1).

37. Militari del personale di governo o permanente dell'accademia militare, scuola militare e collegi militari (esclusi i palafrenieri):

Sottufficiali L. 0,40.

Caporali, trombettieri e zappatori L. 0,20.

Soldati L. 0,25.

Supplemento al soprassoldo fisso stabilito dalla tabella IX della legge sugli stipendi ed assegni fissi.

38. Caporali e soldati, non in servizio isolato, che per ragioni di servizio non possano partecipare al rancio L. 0,40.

Supplemento pel vitto oltre l'importo del pane e dei viveri in contanti.

39. Militari dell'arma dei carabinieri Reali, compresi i carabinieri aggiunti, che debbano pernottare in altro Comune ove non esiste stazione dell'arma L. 0,60.

Indennità di pernottamento.

40. Militari delle compagnie di sanità, laureati in chimica o patentati in farmacia, incaricati dell'esercizio di una farmacia militare (eccettuati quelli addetti alle infermierie di presidio) L. 0.50.

Soprassoldo giornaliero di servizio.

41. Militari di ogni arma e corpo nelle ricorrenze dell'anniversario della nascita di S. M. il Re, di S. M. la Regina regnante, di S. M. la Regina Madre, di S. A. R. il principe ereditario, della festa nazionale del Regno e della festa militare del corpo:

Sottufficiali L. 1.00.

Caporali e soldati L. 0.15.

Soprassoldo di solennità cumulabile con qualunque altro assegno.

In corrispondenza del n. 11 *bis*, è apposta la seguente annotazione:

(*a*) Cumulabile, eventualmente, con le indennità di viaggio stabilite dallo specchio I.

Lo specchio IV è abolito.

In tutti i punti del R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, e degli specchi annessivi, ove è detto: « uomini di truppa » e « truppa »; « maresciallo »; « maresciallo d'alloggio », deve intendersi sostituito, rispettivamente: « sottufficiali, caporali e soldati »; « maresciallo di qualunque grado e maestro d'arme di qualunque classe »; « maresciallo d'alloggio di qualunque grado ».

Art. 2.

Sono approvate le norme annesse al presente decreto e firmate, d'ordine Nostro, dal ministro della guerra, le quali costituiranno parte integrante del regolamento per le indennità eventuali del R. esercito, approvato con R. decreto 19 aprile 1907, n. 201.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dal 1° luglio 1911, salvo le eccezioni seguenti:

Ha la decorrenza dal 30 luglio 1911 la soppressione del n. 33 *a*) e *b*) dello specchio III.

Ha la decorrenza dal 1° agosto 1911 la modificazione allo specchio II relativa alla istituzione dell'indennità di trasferta di 1ª categoria per i sottufficiali.

Hanno la decorrenza dal 1° aprile 1912:

i soprassoldi di cui ai nn. 1 *c*), 6 *c*), 6 *d*), 22, 25 *d*), 25 *f*), 25 *g*) e 20 *bis* dello stesso specchio III;

le modificazioni ai nn. 20 *f*) e 36 *a*) dello specchio medesimo;

la disposizione del 2° comma del § 1 delle annesse norme.

Dalle date su indicate è abrogata ogni disposizione contraria a quelle che entrano in vigore con le date medesime.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1912.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — SPINGARDI.

Visto, *Il guardasigilli*: FINOCCHIARO-APRILE.

NORME

concernenti le indennità eventuali pel R. esercito, in aggiunta e a modificazione di quelle stabilite nel regolamento approvato col R. decreto 19 aprile 1907, n. 201.

A) *Ufficiali ed impiegati.*

§ 1. Gli impiegati civili dipendenti dall'Amministrazione della guerra nei viaggi per servizio temporaneo hanno diritto alle indennità eventuali secondo il grado militare cui sono assimilati. Nei trasferimenti definitivi di sede sono invece compensati a norma del R. decreto 1° novembre 1876, n. 3150.

Gli impiegati pei quali non esista assimilazione di rango a grado militare, nei viaggi per servizio temporaneo hanno diritto alle indennità da ufficiale subalterno.

§ 2. In occasione di movimenti collettivi di truppe per servizio di pubblica sicurezza e per grandi manovre, esercitazioni, campi d'istruzione e simili, non è dovuto alcun rimborso agli ufficiali pel trasporto del bagaglio, venendo questo spedito insieme con quello della truppa.

Negli altri viaggi per servizio collettivo (cambi di guarnigione o di distaccamento) è dovuto agli ufficiali, nei limiti di peso di cui allo specchio II, il rimborso della spesa che avrebbe sostenuta il corpo o riparto rispettivo se avesse fatto trasportare, insieme al proprio grosso bagaglio, quello degli ufficiali stessi, in base cioè al prezzo fissato dalla tariffa militare per la grande o la piccola velocità, secondo che con l'una o con l'altra velocità il corpo o riparto abbia fatto viaggiare il proprio grosso bagaglio.

Se poi il corpo o riparto, per recarsi ad un luogo al quale avrebbe potuto giungere per via di terra, abbia seguito in parte la via di mare, il rimborso agli ufficiali del trasporto del loro bagaglio può essere calcolato come se fosse stato compiuto intieramente per la via di terra, ma sempre in base alla tariffa militare per la piccola

velocità e sempre che risulti che il bagaglio stesso abbia seguito tale via.

§ 3. L'indennità per la prima provvista di cavalli è estesa ai sottotenenti di nuova nomina provenienti dai sottufficiali dei carabinieri Reali a cavallo.

§ 4. Alle indennità mensili di servizio agli ufficiali dei battaglioni bersaglieri ciclisti e del battaglione automobilisti stabilite al n. 6 *c*) e *d*) dello specchio III, sono applicabili le disposizioni dei §§ 153, 154 e 155 del regolamento per le indennità eventuali.

§ 5. L'indennità giornaliera stabilita al n. 10-*bis* dello specchio III è dovuta agli ufficiali addetti permanentemente od eventualmente ai comandi di stazione. È corrisposta nei soli periodi di grandi trasporti militari per chiamate o congedamenti di classi, per grandi manovre, per cambi di guarnigione e per altri movimenti di speciale importanza ordinati dal Ministero della guerra, e pei soli giorni nei quali ciascuna stazione è interessata nel movimento.

Lo stesso trattamento è dovuto agli ufficiali addetti o comandati agli uffici di imbarco, nei casi straordinari di trasporti di materiali, previa però l'autorizzazione del comando del presidio.

B) *Sottufficiali, caporali e soldati.*

Indennità per servizi collettivi.

§ 6. L'indennità di marcia spettante ai caporali e soldati può essere, a giudizio del comandante, totalmente o per metà impiegata nel miglioramento del vitto.

Per le truppe in alta montagna l'aumento di centesimi 10 dovuto a senso dell'annotazione 2 allo specchio I è sempre impiegato per intero nel miglioramento del rancio.

Ai sottufficiali l'indennità di marcia e l'aumento d'alta montagna sono sempre pagati alla mano per intero, meno quando convivano al rancio dei caporali e soldati, nel qual caso non è loro dovuto nè l'aumento suddetto, nè la parte dell'indennità che viene impiegata nel miglioramento del vitto.

Indennità per servizi isolati.

a) Indennità di trasferta e assegni di trasporto.

§ 7. L'indennità di trasferta è dovuta tanto pei viaggi sulle strade ordinarie quanto per quelli sulle ferrovie e sul mare, esclusi i casi nei quali il vitto è pagato direttamente dall'Amministrazione.

§ 8. Dalla indennità di trasferta spettante ai militari va dedotto l'importo delle razioni pane e viveri ricevute all'atto della partenza o nel corso del viaggio.

I militari in servizio isolato che siano ammessi a convivere al rancio presso un corpo di truppa continuano a ricevere la indennità di trasferta, ma sotto la deduzione dell'importo del vitto ricevuto.

§ 9. L'indennità è corrisposta: nei viaggi per ferrovia e per mare, in ragione delle giornate che devono essere impiegate nel viaggio a norma degli orari stabiliti per ogni itinerario; nei viaggi per via ordinaria, in ragione delle tappe che si determinano dal luogo di partenza a quello di destinazione.

Per le vie ordinarie ogni tappa si determina con distanze di 25 chilometri, salvo l'ultima tappa, la quale può essere anche di una distanza minore.

§ 10. L'indennità corre anche durante i soggiorni dipendenti da cause giustificate di forza maggiore, come sarebbero la mancata coincidenza di treni, l'interruzione di linee, l'attesa di imbarco e simili, esclusi i casi di cui al seguente § 11.

Se però il militare si sofferma presso un corpo e sia a questo aggregato, od entra in un ospedale, cessa di ricevere l'indennità di trasferta dal giorno susseguente a quello in cui sospende il viaggio e ne riprende il diritto nel giorno stesso in cui debba rimettersi in cammino.

§ 11. Quando nei viaggi per mare dev'essere scontata quarantena in un lazzaretto, durante la quarantena gli uomini non hanno diritto all'indennità di trasferta, ma ricevono il vitto dal lazzaretto per conto dell'Amministrazione militare.

Se non vi è convenzione con questo per la somministrazione dei viveri, gli uomini hanno diritto, pei giorni di permanenza, all'indennità di trasferta.

Nello stabilire le giornate di permanenza nel lazzaretto, non si tien conto del giorno di sbarco; si computa invece il giorno in cui gli uomini sono lasciati in libertà o riprendono imbarco.

§ 12. I militari chiamati avanti ad autorità giudiziarie militari o citati presso un tribunale ordinario in causa penale (preture, tribunali, corti d'assise), sia come testimoni, sia come inquisiti a piede libero, hanno diritto all'indennità di trasferta per tutta la durata dell'assenza ed agli assegni di trasporto.

Queste disposizioni non sono però applicabili ai militari dell'arma dei carabinieri Reali, dovendo per essi applicarsi le disposizioni dell'art. 15 della tariffa giudiziaria in materia penale 23 dicembre 1865, n. 2701.

§ 13. Ai militari dell'arma dei carabinieri Reali nei viaggi per tramutamento di sede, per ammissione in luoghi di cura e per licenza senza diritto ad assegni è concesso il rimborso, sino al limite di chilogrammi 40, della spesa pel trasporto in ferrovia della cassetta d'equipaggiamento, e il rimborso delle spese effettivamente incontrate pel trasporto della cassetta stessa extraferrovia; ciò, però, sempre quando il trasporto della cassetta sia necessario.

Questa disposizione non è applicabile ai marescialli nei trasferimenti definitivi o di durata superiore a 90 giorni, spettando ad essi le indennità fissate dallo specchio II.

§ 14. Le indennità di trasferta sono date secondo il grado, salvo quanto è stabilito dal § 25 pei richiamati dal congedo.

Ai sottufficiali sospesi dal grado spetta soltanto l'indennità da soldato.

Ai militari dell'arma dei carabinieri Reali, compresi gli allievi carabinieri e i carabinieri aggiunti, nei viaggi per recarsi in congedo o al domicilio scelto nell'occasione del collocamento a riposo, è dovuta l'indennità di trasferta comune agli altri corpi, cioè: ai marescialli d'alloggio l'indennità da marescialli; ai brigadieri l'indennità da sergente maggiore; ai vice brigadieri da sergente; agli appuntati e carabinieri da caporali, e agli allievi carabinieri e carabinieri aggiunti l'indennità da soldato.

§ 15. I militari inviati in licenza ordinaria o straordinaria senza assegni hanno diritto all'indennità di trasferta di 1ª categoria e al trasporto fino al Comune cui sono diretti, e da questo alla sede del corpo o del distaccamento al ritorno.

Quelli che durante la licenza ordinaria o straordinaria o per un periodo di essa conservano l'assegno, non hanno diritto ad alcuna indennità salvo che sieno richiamati per motivi di servizio nelle condizioni di cui al § 102 *d*) del regolamento per le indennità eventuali, nel qual caso sono applicabili le disposizioni del paragrafo medesimo.

§ 16. Ai caporali e soldati in breve licenza è dovuta l'indennità di trasferta di 2ª categoria per tutta la durata della licenza, compresi i giorni di viaggio per l'andata e pel ritorno, ma non spetta il rimborso delle spese di trasporto.

La stessa indennità spetta per un periodo non superiore a 30 giorni ai caporali musicanti in licenza ordinaria e straordinaria, escluso anche per essi il rimborso delle spese di trasporto.

I caporali e soldati in breve licenza, che passino in licenza ordinaria o straordinaria, perdono il diritto al trattamento di breve licenza anche rispetto ai giorni già trascorsi in tale posizione, e ricevono invece il trattamento stabilito per le licenze ordinarie e straordinarie.

I caporali e soldati in licenza di convalescenza in seguito a rassegna per lesioni o infermità riportate per causa di servizio ricevono l'indennità di trasferta di 2ª categoria per tutta la durata della licenza.

b) Norme speciali per le reclute.

§ 17. Le reclute residenti nel Comune stesso del distretto hanno diritto, per il giorno della presentazione, purchè questa avvenga nelle ore antimeridiane del giorno fissato dal manifesto di chiamata, all'indennità di trasferta di 1a categoria.

§ 18. Alle reclute provenienti da un Comune diverso da quello del distretto sono dovuti gli assegni di viaggio (indennità di trasferta di 1a categoria per le giornate di viaggio e le spese pel trasporto a tariffa militare sulle ferrovie e sui piroscafi) dal Comune di residenza al distretto. Perderanno però l'indennità di trasferta pel giorno della presentazione se questa avvenga nelle ore pomeridiane del giorno fissato dal manifesto, salvo che il ritardo sia dovuto a cause non a loro imputabili.

Alle reclute provenienti da un Comune diverso dal proprio non sono dovuti gli assegni di viaggio se esse non producono il foglio di congedo provvisorio (o foglio di riconoscimento) munito del « visto per la partenza » e della firma del sindaco del Comune da cui provengono. Se però si presentino nelle ore antimeridiane del giorno fissato riceveranno pel giorno medesimo l'indennità di trasferta.

§ 19. Alle reclute provenienti dall'estero sono dovuti gli assegni di viaggio dalla frontiera al distretto semprechè risulti in modo certo la loro provenienza.

c) Norme speciali per gli uomini inviati in congedo.

§ 20. Agli uomini avviati in congedo illimitato sono dovuti gli assegni di viaggio sino al Comune nel quale concorsero alla leva.

§ 21. Anche ai congedandi, cui fosse concesso di recarsi in un Comune diverso da quello in cui hanno concorso alla leva, sono dati gli assegni di viaggio sino al Comune nel quale dichiarano di prendere dimora.

In questi casi gli assegni stessi non possono essere corrisposti se non in seguito ad autorizzazione scritta, data, individuo per individuo, dal comandante del corpo.

§ 22. Ai congedati, che all'atto della chiamata della leva dimoravano in paese estero, se domandino di tornare all'estero, gli assegni di viaggio sono dati sino alla frontiera, qualunque sia il luogo eletto per residenza fuori del Regno. Eguale trattamento, colle norme di cui al secondo comma del paragrafo precedente, può concedersi a quelli che all'atto della chiamata della leva dimoravano nel Regno, se domandino di andare all'estero.

Quando per recarsi all'estero debbano prendere imbarco, si considera come frontiera dello Stato il luogo in cui si passa a bordo.

§ 23. Pei congedati in modo assoluto o collocati a riposo, sono dovuti gli stessi mezzi di viaggio e colle stesse norme stabilite pei mandati in congedo illimitato, osservando, pei militari dell'arma dei carabinieri Reali collocati a riposo, quanto è stabilito dal precedente § 14.

d) Norme speciali per gli uomini richiamati dal congedo.

§ 24. Ai richiamati sono dovuti gli stessi assegni di viaggio e nello stesso modo che è prescritto per le reclute e pei congedati.

§ 25. Pel viaggio dal Comune di residenza al luogo di presentazione, spetta per tutti i richiamati, qualunque ne sia il grado, l'indennità di trasferta da soldato. Pel viaggio nel rinvio in congedo, spettano le indennità del grado.

§ 26. Nel rinvio in congedo le indennità spettano solo fino al Comune della precedente residenza.

Quando però la chiamata di una classe abbia avuto luogo coi procedimenti stabiliti per la mobilitazione, cioè coll'ordine della presentazione immediata, le indennità di viaggio per l'invio in congedo, pei congedandi che al momento della chiamata si trovavano in altro Comune, potranno dai comandanti di corpo anche essere concesse sino al Comune di residenza. In questo caso occorre l'autorizzazione scritta, individuo per individuo, del comandante del corpo.

Indennità per servizi e posizioni speciali.

§ 27. Il soprassoldo stabilito dal n. 11-*bis* dello specchio III è dovuto per ogni giornata di presenza al corpo. Spetta soltanto ai militari non graduati, nominati zappatori e minatori scelti, con ordine del comandante del corpo.

§ 28. Il soprassoldo stabilito dal n. 21 *d*) dello specchio III è dovuto anche se il militare, per assumere il provvisorio comando della stazione, non debba assentarsi dalla propria sede.

§ 29. Il soprassoldo dei caporali e soldati dei riparti ciclisti (n. 22 dello specchio III), come pure quello dei sottufficiali dei riparti medesimi che convivono al rancio dei caporali e soldati, possono, a giudizio del comandante, essere totalmente o parzialmente impiegati nel miglioramento del vitto, con le norme, pei sottufficiali, di cui al § 6.

§ 30. La mercede di L. 0,25 per ogni otto ore di lavoro (n. 25 *e*) dello specchio III) da corrispondersi ai militari addetti alle piccole riparazioni al vestiario ed alle calzature presso i corpi, quando il servizio delle riparazioni è affidato ad un capo operaio, è dovuta pel solo tempo in cui tali militari lavorano sotto la direzione e per conto del capo operaio.

§ 31. L'orario di lavoro, e conseguentemente il minimo e il massimo della rimunerazione giornaliera da corrispondersi in base alla mercede di lavoro stabilita dai nn. 25 *f*) e *g*) dello specchio III ai militari addetti al servizio delle riparazioni alle bardature presso i corpi, quando il servizio è affidato a un appaltatore, agli allievi armaiuoli addetti al servizio delle riparazioni alle armi presso i corpi nei quali tale servizio è affidato al capo armaiuolo, e ai militari che, nei corpi sprovvisti di capo armaiuolo, attendono al servizio di armamento, è determinato dal Consiglio d'amministrazione, coll'approvazione del comandante del corpo.

È in facoltà del Consiglio d'amministrazione, su proposta dei singoli ufficiali preposti alla direzione e sorveglianza dei servizi di riparazione alle bardature e alle armi e al servizio di armamento, di ridurre alla metà, od anche di sospendere, per dati periodi di tempo, il compenso a quei militari la cui produttività, per mancanza tanto di maestria quanto di attività, non corrisponda alle retribuzioni per essi stabilite, pur rimanendo per essi l'obbligo di lavorare per l'intero numero di ore come sopra determinato dal Consiglio d'amministrazione.

§ 32. Il supplemento al soprassoldo fisso stabilito dalla tabella IX della legge sugli stipendi ed assegni fissi (n. 37 dello specchio III) è regolato nello stesso modo di tale soprassoldo.

§ 33. Il supplemento pel vitto, di cui al n. 38 dello specchio III, è dato ai caporali e soldati presenti (compresi, nelle marcie, quelli che precedono o seguono il corpo di 24 ore) che abbiano da attendere a servizi da compiersi necessariamente nelle ore del rancio, e sempre che non sia possibile o conveniente distribuir loro il vitto prima o dopo. È dovuto tale supplemento anche se i detti militari abbiano partecipato o possano partecipare ad un pasto.

Non spetta però il supplemento stesso agli uomini comandati di guardia a posti esterni lontani dal quartiere, agli attendenti, a coloro che siano esenti dal vitto, ai carabinieri Reali e carabinieri aggiunti, nè ad intieri reparti o drappelli.

§ 34. L'indennità di pernottamento pei militari dell'arma dei carabinieri Reali. compresi i carabinieri aggiunti, stabilita al n. 39 dello specchio III, è dovuta quando gli uomini sono comandati fuori della ordinaria residenza per operazioni proprie del servizio speciale dell'arma nel perimetro del rispettivo distretto, in ragione di ogni pernottamento fuori che importi un'assenza non minore di ore dodici, e semprechè non ricevano altra indennità a carico del Ministero dell'interno o dei Municipi.

§ 35. Il soprassoldo di solennità (n. 41 dello specchio III) è dovuto ai presenti nel giorno della ricorrenza (compresi gli aggregati di qualunque arma), tranne soltanto i puniti colla prigione o sala di disciplina di rigore e gli individui in prigione o in sala in attesa di giudizio.

Spetta pure ai comandati altrove in servizio isolato ed agli uomini in viaggio per servizio.

Quando in uno stesso giorno ricorrono due solennità, è dovuto un solo soprassoldo.

Per tale soprassoldo sono inoltre applicabili le norme del § 29.

Disposizioni varie.

§ 36. In tutti i punti del regolamento per le indennità eventuali ove è detto: « uomini di truppa » o « truppa »; « maresciallo »; « maresciallo d'alloggio », deve intendersi sostituito rispettivamente: « sottufficiali, caporali o soldati »; « maresciallo di qualunque grado e maestro d'arme di qualunque classe »; « maresciallo d'alloggio di qualunque grado ».

§ 37. I §§ 170 *bis*, 187, 190, e 206 a 213 del regolamento per le indennità eventuali sono soppressi.

Nel § 189 del regolamento medesimo è soppresso il primo comma, e nel secondo comma all'indicazione: « (n. 33 *b*) » è sostituita l'altra « (n. 33 *c*) ».

§ 38. Fino a quando i battaglioni ciclisti e automobilisti non funzionino interamente come tali l'indennità mensile e il soprassoldo giornaliero di cui ai §§ 4 e 29 delle presenti norme saranno corrisposti soltanto agli ufficiali, sottufficiali, caporali e soldati di quei riparti dei battaglioni stessi che funzionino come ciclisti o automobilisti.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della guerra
SPINGARDI.

Il numero 761 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 6 luglio 1911, n. 824, col quale venivano prorogate per l'anno scolastico 1911-1912 le disposizioni dell'art. 7 del R. decreto 7 agosto 1909, n. 608, riguardanti il personale assistente, tecnico e subalterno della R. Università di Messina;

Considerato che il personale subalterno presta regolarmente servizio presso la R. Università di Messina, nella quale funzionano presentemente due Facoltà; e quindi non occorrono disposizioni speciali, dovendosi ad esso applicare le norme generali;

Considerato che parecchi appartenenti al personale assistente e tecnico sono stati comandati presso altre Università, ove prestano servizio utile, e che per questi è conveniente prorogare ancora le disposizioni predette;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni riguardanti il personale assistente e tecnico della R. Università di Messina contenute nell'art. 7 del R. decreto 7 agosto 1909, n. 608, già prorogata per gli anni scolastici 1910-911 e 1911-912, sono ancora prorogate per tutto l'anno scolastico 1912-913, limitatamente però a quella parte del personale predetto che, non prestando servizio presso la R. Università di Messina perchè in essa non funzionano gli istituti medici e scientifici, presta tuttavia servizio presso altre Università od Istituti in qualità di comandato.

Art. 2.

Al personale subalterno della R. Università di Messina si applicano integralmente le norme contenute sul regolamento approvato col R. decreto 20 agosto 1909, n. 687.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1912.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — CREDARO.

Visto, *Il guardasigilli*: FINOCCHIARO APRILE.

Il numero 775 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto in data 3 luglio 1902, numero CCCLXXXIX (parte supplementare) con il quale la Società italiana di industrie elettriche con sede in Spezia fu autorizzata a costruire ed esercitare a trazione elettrica alcune linee tramviarie in quella città;

Vista la domanda della Società stessa in data 1° febbraio 1912, diretta ad ottenere l'autorizzazione a costruire ed esercitare a trazione elettrica un nuovo tronco di tramvia urbana dalla Fossa Mastra allo stabilimento Vichers-Terni;

Viste le leggi 27 dicembre 1896, n. 561, e 15 luglio 1909, n. 524, nonchè il regolamento approvato con Nostro decreto 17 giugno 1900, n. 306;

Ritenuto che per le linee tramviarie di Spezia, esercitate dalla stessa Società, il contributo annuo chilometrico per le spese di sorveglianza governativa fu già determinato in relazione all'art. 52 del citato regolamento 17 giugno 1900, in L. 12 a chilometro, nella qual misura può anche determinarsi per la nuova linea;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Società italiana di industrie elettriche con sede

in Spezia è autorizzata a costruire ed esercitare a trazione elettrica una linea tramviaria urbana a scartamento normale dalla Fossa Mastra allo stabilimento Vichers-Terni giusta il progetto portante il bollo dell'ufficio del registro in Spezia in data 8 febbraio-21 marzo 1912, vistato, d'ordine Nostro, dal ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, nonchè sotto la osservanza delle prescrizioni contenute nel voto 13 maggio 1912, n. 624, del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 2.

Tale autorizzazione è subordinata all'osservanza delle disposizioni delle leggi e del regolamento sopraindicati delle condizioni contenute nel disciplinare 19 giugno 1902 per le tramvie elettriche della Spezia annesso al citato Nostro decreto 3 luglio 1902, n. CCCLXXXIX (parte supplementare), nonchè di quella contenuta nelle premesse del presente decreto circa il contributo annuo chilometrico per le spese di sorveglianza governativa e delle speciali prescrizioni di sicurezza che saranno eventualmente stabilite all'atto della visita di collaudo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1912.

VITTORIO EMANUELE.

SACCHI.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 776 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 1 agosto 1886, n. 4041, serie 3ª, con cui venne approvata la convenzione stipulata il 28 luglio precedente per la concessione ai signori comm. ing. Alfredo Cottrau e comm. ing. Giovanni Marsaglia, alla Banca di Torino, alla ditta Fratelli Marsaglia e alla ditta Fratelli Ceriana, e per essi alla Società italiana per le strade ferrate secondarie della Sardegna, della costruzione e dell'esercizio delle strade ferrate secondarie nell'isola di Sardegna, di cui alla legge 22 marzo 1885, n. 3011, serie 3ª;

Ritenuto che la Società in parola, allo scopo di congiungere la linea Macomer-Bosa al porto di Bosa, presentò in data 7 giugno 1906 un progetto di variante alla linea medesima, che poi ripresentò modificato in data 4 febbraio 1911, chiedendo che sulla maggiore lunghezza della variante, prevista in metri 932,63, venisse corrisposto l'annuo sussidio chilometrico di lire 9950, stabilito per la rete con la citata convenzione 28 luglio 1886, limitatamente però a m. 492,03 corrispondenti alla lunghezza sussidiabile tuttora disponibile per le linee del primo periodo;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri, segretari di Stato pei lavori pubblici e pel tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata e resa esecutoria la convenzione suppletiva stipulata il 25 maggio 1912 fra i delegati dei predetti Nostri ministri dai lavori pubblici e del tesoro, in rappresentanza dello Stato, e il legale rappresentante della « Società italiana per le strade ferrate secondarie della Sardegna » in parziale modificazione della convenzione 28 luglio 1886, relativa alla concessione della costruzione e dell'esercizio delle strade ferrate secondarie nell'isola di Sardegna.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1912.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — SACCHI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 777 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti i decreti Ministeriali 3 giugno e 8 luglio 1881 e 25 giugno e 20 ottobre 1886 e il Nostro decreto 18 ottobre 1901, coi quali venne autorizzato l'esercizio a vapore della tramvia Brescia-Toscolano e il decreto Ministeriale 12 agosto 1881 con cui fu autorizzato l'esercizio, pure a vapore, della tramvia Brescia-Stocchetta-Gardone;

Vista l'istanza 23 aprile 1908 con la quale la « Società elettrica bresciana », esercente le dette linee, ha chiesto l'autorizzazione di trasformare a trazione elettrica, e per solo servizio viaggiatori, rimanendo il servizio a vapore per i treni merci, l'intera linea Brescia-Toscolano e il tratto Brescia-Stocchetta della Brescia-Gardone;

Viste le leggi 27 dicembre 1896, n. 561, 16 giugno 1907, n. 540, 12 luglio 1908, n. 444, e 15 luglio 1909, n. 524, nonchè il regolamento approvato con Nostro decreto 17 giugno 1900, n. 306;

Ritenuto che ai sensi della legge 15 luglio 1909, n. 524, deve essere stabilito nell'atto di concessione il

contributo annuo chilometrico per le spese di sorveglianza governativa e tale contributo può determinarsi in L. 50 a chilometro per le linee comprese nel presente decreto;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla Società elettrica bresciana è accordata la concessione di esercitare, anche a trazione elettrica, le tramvie Brescia-Toscolano e Brescia-Stocchetta, in base al progetto 23 aprile 1908 e sotto le avvertenze e prescrizioni contenute nel voto 19 marzo 1909, n. 323, del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 2.

La presente concessione è subordinata alla osservanza delle leggi e regolamento sopracitati, del disciplinare 12 novembre 1911, accettato dai legali rappresentanti della Società predetta e delle condizioni contenute nelle premesse del decreto circa la tassa di sorveglianza, nonchè delle speciali prescrizioni di sicurezza che saranno riconosciute necessarie all'atto della visita di ricognizione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1912.

VITTORIO EMANUELE.

SACCHI.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti Regi decreti:

N. 778

Regio Decreto 30 giugno 1912, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, il ricovero per inabili al lavoro « Biga Cataldo » di Carmignano di Brenta (Padova) è eretto in ente morale, e ne è approvato lo statuto.

N. 779

Regio Decreto 23 giugno 1912, col quale, sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, di concerto col ministro dell'interno, vengono approvate modificazioni allo statuto del Monte di pietà di Maggiora.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re,** *in udienza del 23 giugno 1912, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Teulada (Cagliari).*

SIRE!

Da tempo la civica azienda di Teulada versa in anormali condizioni; ciò ha confermato un'inchiesta eseguita presso il Comune nel febbraio ultimo scorso, le gravi risultanze della quale non poterono essere infirmate dalle controdeduzioni date dalla Giunta municipale nell'adunanza del 1° maggio, a seguito della contestazione degli addebiti.

L'ufficio municipale è in disordine; vi mancano parecchi dei prescritti registri, e quelli esistenti non sono, per la maggior parte, tenuti in modo regolare; non è stato impiantato il registro di popolazione; lo archivio, specie quello di deposito, è anch'esso mal tenuto, sebbene sia stato concesso un compenso speciale all'ex-segretario pel suo riordinamento.

Illecite tolleranze usò l'Amministrazione a favore dello stesso ex-segretario; agli impiegati viene abusivamente concesso l'esonero dall'imposta di ricchezza mobile e dalla quota pel Monte pensioni.

Trascurata è l'igiene dell'abitato e degli alimenti, e nessuna efficace opera ha saputo spiegare l'Amministrazione per la risoluzione dei due più urgenti problemi che interessano l'azienda, quelli cioè della costruzione dell'acquedotto e dell'edificio scolastico.

Trascurata è la gestione del patrimonio comunale Ad abusi e favoritismi ha dato luogo l'applicazione delle tasse; negli anni 1908 e 1909 le tasse focatico e bestiame vennero applicate in base a tariffe ridotte, senza che tale riduzione fosse stata autorizzata nei modi di legge, apportandosi rilevante danno alla civica finanza.

Furono disposti lavori in economia per importo eccedente le lire 500, senza avere chiesta ed ottenuta la prescritta autorizzazione.

Gravi irregolarità furono commesse in occasione dell'appalto del dazio consumo pel quinquennio 1911-1915.

Nell'erogazione delle spese non si tiene conto delle prescrizioni di legge; gli amministratori hanno costantemente mostrato di non volersi preoccupare della regolarità degli atti contabili, provocando continui e numerosi rilievi da parte del Consiglio di prefettura, in sede di esame dei conti.

Le condizioni della finanza trovate buone dall'Amministrazione, quando assunse il potere, sono andate poscia peggiorando, a causa della trascuranza nella gestione del patrimonio comunale e nella esazione dei residui e delle numerose liti intentate.

Per porre riparo a tale grave dissesto della civica azienda nessun assegnamento può farsi sulla attuale rappresentanza, la quale, malgrado i ripetuti richiami ad essa fatti, non ha mostrato di voler mutare i cattivi sistemi di governo finora seguiti.

Si rende pertanto necessario, come ha pure ritenuto il Consiglio di Stato nell'adunanza del 14 corr., lo scioglimento del Consiglio, ed a ciò provvede lo schema di decreto, che mi onoro sottoporre all'augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 316 e 317 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 21 maggio 1908, n. 269;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Teulada, in provincia di Cagliari, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. dott. Eusebio Orrù è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 23 giugno 1912.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

GRADUATORIA del concorso per dodici posti di ragioniere nell'Amministrazione provinciale della pubblica istruzione indetto con ordinanza 2 aprile 1912

De Paoli Otello, voti 164 — Mastrocola Alfredo, id. 160 1/2 — Barraco Roberto, id. 157 1/2 — Bonelli Nicola, id. 155 1/2 — Toscani Carlo, id. 153 1/2 — Fantozzi Gino, id. 148 1/2 — Novo Alberto, id. 147 — Speziali Pietro, id. 146 1/2.

MINISTERO DELL'INTERNO

Disposizioni nel personale dipendente:

Consiglio di Stato.

Con R. decreto del 16 giugno 1912:

Aicardi uff. dott. Paolo, referendario, promosso dalla 2ª alla 1ª classe (L. 8000).

Amministrazione provinciale.

Con R. decreto del 16 giugno 1912:

Descovich cav. dott. Lodovico, consigliere di 1ª classe, in aspettativa per infermità, richiamato, a sua domanda, in servizio.

Martuscelli dott. Nicola, consigliere aggiunto di 1ª classe, in aspettativa per infermità, richiamato, a sua domanda, in servizio.

Lanfranco cav. dott. Oreste, consigliere di 2ª classe, collocato, a sua domanda, in aspettativa per infermità.

Con R. decreto del 23 giugno 1912:

Morgantini avv. Murio, consigliere aggiunto di 1ª classe, collocato, a sua domanda, in aspettativa per infermità.

Amministrazione della pubblica sicurezza.

Con R. decreto del 23 giugno 1912:

Mura dott. Raffaele, vice commissario di 4ª classe, richiamato in servizio, a sua domanda.

Con R. decreto del 30 maggio 1912:

Ragusa dott. Francesco, delegato di 4ª classe a Padova, collocato in aspettativa, a sua domanda, per motivi di famiglia.

Con R. decreto del 13 giugno 1912:

Magrone Luigi, delegato di 5ª classe, accettate le volontarie dimissioni dall'impiego.

Bozzelli dott. Guido, delegato di 5ª classe, accettate le volontarie dimissioni dall'impiego.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN CONGEDO.

Con R. decreto del 9 giugno 1912:

Nicotera Emilio, già tenente di complemento, iscritto con lo stesso grado e con anzianità 7 gennaio 1901 nel ruolo degli ufficiali di milizia territoriale, arma di fanteria, a sua domanda.

Martini Arrigo, furiere di cavalleria in congedo, nominato sottotenente di milizia territoriale, arma di cavalleria.

Con R. decreto del 13 giugno 1912:

Raggi Virgilio, furiere maggiore in congedo, nominato sottotenente di milizia territoriale, arma di cavalleria.

Tentarelli Clemente, militare di truppa di 3ª categoria id. id. id., arma d'artiglieria.

Ufficiali di riserva.

Con R. decreto del 14 aprile 1912:

Perodo Angelo, capitano personale permanente distretti, dispensato da ogni servizio militare per infermità non dipendenti da cause di servizio.

Vivenzio Francesco, sottotenente fanteria, accettata la dimissione dal grado.

Con R. decreto del 6 giugno 1912:

Petitbon cav. Ugo, colonnello artiglieria, cessa di appartenere al ruolo degli ufficiali di riserva, per ragione di età, conservando il grado con la relativa uniforme.

Farmacisti militari di complemento.

Con R. decreto del 13 giugno 1912:

I seguenti militari in congedo, diplomati in farmacia, sono nominati farmacisti militari di complemento di 3ª classe:

Saccoccia Emidio — Bellia Giuseppe.

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma dei RR. carabinieri.

Con R. decreto del 30 giugno 1912:

Tenenti promossi capitani:

Giacomelli Ettore — Nardacchione cav. Giuseppe.

Sottotenenti promossi tenenti:

Fioravanti Giuseppe — Mameli Mario — Donegani Vincenzo.

Tenente di fanteria trasferito nell'arma dei RR. carabinieri:

Cerica Angelo.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 9 maggio 1912:

De Mola Ernesto, capitano in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio, collocato in posizione ausiliaria, a sua domanda, dal 6 aprile 1912.

I seguenti ufficiali sono collocati in posizione ausiliaria, a loro domanda, dal 16 maggio 1912:

Testa cav. Giuseppe, tenente colonnello 8 fanteria.
Sonnino cav. Filippo, id. 76 id.
Latini cav. Cesare, maggiore 6 bersaglieri.
Castelli cav. Eugenio, id. 64 fanteria.
Pontremoli Emilio, capitano 17 id.

Con R. decreto del 16 giugno 1912:

De Negri Giulio, capitano in aspettativa speciale, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Barone Orazio, capitano in aspettativa speciale richiamato in servizio, dal 14 giugno 1912.
Milia Guido, id. id., id. id., dal 15 id.
Monge Damaso, id. in aspettativa, richiamato in servizio, dall'11 giugno 1912.
Patanè Edoardo, tenente 80 fanteria, collocato in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio.
Baglioni Edgardo, sottotenente in aspettativa per infermità non provenienti dal servizio, accettata la dimissione dal grado, dal 16 giugno 1912.

Arma del genio.

Con R. decreto del 6 luglio 1912:

Ponzi Luigi, sottotenente 1° genio, dispensato, per sua domanda, dal servizio permanente dal 6 luglio 1912, ed inscritto fra gli ufficiali di complemento.

Corpo sanitario militare.

Con R. decreto del 20 giugno 1912:

Nocelli cav. Domenico Giuseppe, maggiore medico, collocato in aspettativa per infermità dipendente da cause di servizio.

Con R. decreto del 30 giugno 1912:

I seguenti colonnelli medici sono esonerati dall'attuale loro carica e nominati alla carica per ciascuno controindicata dal 1° luglio 1912:

Bonavoglia cav. Luigi, direttore ospedale Firenze, direttore di sanità XI corpo armata.
Cametti cav. Silvio, id. id. Milano, id. id. IV id.
Tallarico cav. Bonifacio, id. id. Bari, id. ospedale Firenze.

Tenenti colonnelli medici promossi colonnelli medici e nominati direttori dell'ospedale per ciascuno controindicato, con anzianità 30 giugno 1912:

Buonomo cav. Lorenzo, direttore ospedale Chieti, direttore ospedale Bari.
Gerundo cav. Giuliano, id. id. Cava dei Tirreni (Salerno), id. id. Milano.

I seguenti tenenti colonnelli medici sono nominati direttori dell'ospedale militare per ciascuno anzidetto, dal 1° luglio 1912:

Lanza cav. Emmanuello, ospedale Bari, direttore ospedale Chieti.
Perassi cav. Giovanni Antonio, id. Caserta, id. id. Cava dei Tirreni (Salerno).
Gelmetti cav. Arturo, id. Verona, id. id. Piacenza.

Maggiore medico promosso tenente colonnello medico, con anzianità 30 giugno 1912:
Della Valle cav. Francesco.

Tenenti medici promossi capitani medici, con riserva di anzianità assoluta e relativa, con decorrenza per gli assegni, dal 1° luglio 1912:
Spadaro Giuseppe — Deiana Oreste.

Corpo di commissariato militare.

Ufficiali commissari.

Con R. decreto del 20 giugno 1912:

Manetta Gustavo, capitano commissario, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Corpo d'amministrazione.

Con R. decreto del 19 maggio 1912:

Massobrio cav. Carlo, tenente colonnello d'amministrazione, collocato in posizione ausiliaria, per ragione di età, del 14 giugno 1912.

Corpo contabile militare.

Con R. decreto del 20 giugno 1912:

Rabellino Luigi, capitano contabile in aspettativa speciale, richiamato in servizio, dal 6 luglio 1912.
Raffai Raffaele, id. id., id. id., dal 6 id.
Traverso Gennaro, id. id., id. id., dal 21 id.

IMPIEGATI CIVILI.

Personale della giustizia militare.

Con R. decreto del 20 giugno 1912:

Delogu cav. Giampietro, avvocato fiscale di 2ª classe, collocato in aspettativa per infermità comprovata, dal 1° luglio 1912.

Applicati delle amministrazioni dipendenti.

Con R. decreto del 29 febbraio 1912:

I seguenti sottufficiali del R. esercito, con 12 anni di servizio, sono nominati applicati di 5ª classe delle Amministrazioni militari dipendenti:
Giarrizzo Pietro — Settembre Pietro — Ferrante Giovanni.

Con R. decreto del 23 giugno 1912:

Dessoli Domenico, applicato di 4ª classe, in aspettativa per infermità, richiamato in servizio dal 1° luglio 1912.
Passatore Giacomo, id. 5ª id., 12 bersaglieri, collocato in aspettativa per infermità comprovata, dal 1° luglio 1912, con l'assegno annuo di L. 750.

UFFICIALI IN CONGEDO.

Ufficiali in posizione di servizio ausiliario.

Con R. decreto dell'8 luglio 1912:

Carresi cav. Vittorio, maggiore RR. carabinieri, promosso tenente colonnello, con anzianità 30 maggio 1912.
Caselli Ernesto, tenente id., id. capitano, con anzianità 30 id.
Podobnick cav. Carlo, tenente colonnello personale permanente distretti, id. con anzianità 30 id.
Bittanti Ettore, capitano id. id., id. maggiore, con anzianità 30 id.
Norrito cav. Giacomo, fanteria, id. maggiore, con anzianità 31 marzo 1912.

I seguenti capitani di fanteria sono promossi maggiori, con anzianità 30 maggio 1912:
Russo cav. Rocco — Scoffo cav. Ettore — Lo Casale cav. Vincenzo Vincenzo — Poccia Vincenza — Colarusso cav. Pasquale — Servadio Enrico — Errera cav. Giovanni — Santagata Giacomo — Branciforti cav. Giuseppe — Mililotti cav. Antonio.

Ufficiali di complemento.

Con R. decreto del 16 giugno 1912:

Chiapusso Carlo, sottotenente fanteria, accettata la dimissione dal grado.

Ufficiali di milizia territoriale.

Con R. decreto del 13 giugno 1912:

Fusco cav. Ugo, tenente fanteria, accettata la dimissione dal grado.
Bona Carlo, sergente in congedo, nominato sottotenente nella milizia territoriale, arma di fanteria.

Con R. decreto del 23 giugno 1912:

Laudati Domenico, maresciallo in congedo, ascritto milizia territoriale, nominato sottotenente commissario di milizia territoriale.

Farmacisti militari di complemento.

Con R. decreto del 5 maggio 1912:

Spurio Francesco, farmacista di 3ª classe, rettificato il cognome come appresso: Angelini Francesco.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

Rettifiche d'intestazione (1ª pubblicazione).

Si è dichiarato che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
1	2	3	4	5
3.50 %	301892	7 —	*Rubando* Nicolina di Felice, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliata in Oneglia (Porto Maurizio)	*Rebaudo* Nicolina di Felice, minore, ecc. come contro
»	621336	66 50	Zeiro *Aurelia* di Francesco, moglie di Pedemonte *Adolfo*, domiciliata a Genova	Zeiro *Paola-Marta-Anna Amelia* di Francesco, moglie di Pedemonte *Lorenzo-Federico-Adolfo*, ecc. come contro
»	1365 Rendita mista	35 —	Coppola Maria fu Nicola ved. di *Castellana* Aniello, domiciliata a Castellammare di Stabia (Napoli)	Coppola Maria fu Nicola ved. di *Castellano* Aniello, ecc. come contro
»	462644	70 —	Capone Giacinta fu Giorgio moglie di Morelli *Alfonso* fu *Bernardino*, domiciliata a Cicciano (Caserta)	Capone Giacinta fu Giorgio, moglie di Morelli *Liberato-Alfonso* fu *Berardino*, ecc. come contro
»	146928	1190 —	Michel *Maria-Felicita* fu Antonio, moglie di Chiapale dott. Giovanni, domiciliata a Nizza Marittima (Francia)	Michel *Felicita Maria* fu Antonio, ecc. come contro
» »	8827 8830	3 50 805 —	Bellet *Cecilia* fu Guglielmo, moglie di Vincenzo Cimmino, domiciliata in Napoli	Bellet *Maria-Cecilia* fu Guglielmo, ecc. come contro
»	54783	825 —	*Bellef* Maria-Cecilia *di* Guglielmo sotto l' amministrazione di Vincenzo Cimmino di Salvatore suo marito, domiciliata in Napoli	*Bellet* Maria-Cecilia *fu* Guglielmo, ecc. come contro
» » » »	468245 535074 578753 583964	63 — 266 — 332 50 787 50	Salazar Dolores fu Alfonso, *nubile*, domiciliata a Milano	Salazar Dolores fu Alfonso, *minore*, *sotto la tutela di De Vincenti Vito*

A termini dell'art. 167 del regolamento general sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298,

si diffida

chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, il 20 luglio 1912.

Il direttore generale
GARBAZZI.

Pensioni liquidate dalla Corte dei conti.

Adunanza del 22 maggio 1912:

Tudisco Santa, operaia tabacchi, L. 375,84.
Bonini Giuseppe, ricevitore del registro, L. 3167.
Bianchi M.ª Anna, ved. Mariani, L. 1184.
Bianchi M.ª Anna, id., L. 775.
Malaspina Ercole, aiuto contabile di marina, L. 1525.
Marchiori Antonio, id. id., L. 1452.
Nicolassy Arnoldo, id. id., L. 1402.
Osimani Antonio, operaio guerra, L. 950.
Renato Silvio, fanalista capo, L. 831.
Sanguettoli Giulia, operaia guerra, L. 240.
Batti M.ª Elvira, operaia tabacchi, L. 595,96.
Minorello Emma, ved. Forcellini (indennità), L. 2400.
Del Bigallo Maria, operaia tabacchi, L. 415,11.
Gastaldello Antonio, capo guardia carceraria, L. 1600.
Martini Federico, operaio marina, L. 399.
Casalegno Margherita, operaia tabacchi, L. 427,83.
Dandolo Amalia, id. id., L. 387,72.
Calzolari Pietro, sorvegliante, L. 480.
Lepori Elena, v. Delitala, L. 586,66.
Savoi Matilde, ved. Cerretelli, L. 1064.
Berlassini Carolina, ved. Frigerio, L. 202,66.
Federici Angela, ved. Radaelli, L. 1059,66.
Ventura Antonietta, ved. Lagurello, L. 752.
De Cesari Giovanni, aiuto contabile di marina, L. 1163.
Giannuzzi Giuseppe, maggiore, L. 4010.
Benigno-Tecce Salvatore, maestro elementare, L. 1121,11, di cui:
a carico dello Stato, L. 73,50;
a carico Monte pensioni, L. 1047,61.
Radicati di Marmorito Antonia, ved. Radicati di Marmorito, L. 2189,33.
Maino Giovanna, ved. Ortoli, L. 319,60.
Olivari Giuseppa, ved. Miglio, L. 670,66.
Pugliotta Antonino, maresciallo guardie città, L. 1760.
Innocenti Angiolo, capo guardia carceraria, L. 1600.
Rinaldi Gaetano, capitano RR. carabinieri, L. 3296.
Ciocchetti Leopoldo, delegato di P. S., L. 2769.
Aprea Francesco Saverio, operaio marina, L. 682,50.
Trudi Cesare, aiuto contabile di marina, L. 1333.
Miozzi Giuseppe, procuratore del Re, L. 4638.
Domino Pasquale, aiuto contabile di marina, L. 1493.
Dei Lorenzi Pietro, marinaio, L. 700.
Ferro Giorgio, ricevitore registro, L. 2478.
Ferrari Gabriele, famiglio scuola militare, L. 480.
Fabar Luigi, aiuto contabile, L. 1153.
Pironti Nicola, id. id., L. 1525.
Ballestri Gallila, operaia tabacchi (indennità), L. 939,60.
Semprini Antonio, capo semaforista, L. 1663,20.
Zuccoli Innocente, guardia scelta carceraria, L. 1120, di cui:
a carico dello Stato, L. 1075,71;
a carico comune Firenze, L. 44,29.
Maggi Clementina, operaia tabacchi, L. 414,67.
Filippone Francesco, guardia città, L. 1120.
Pessola Pietro, ufficiale d'ordine alle poste (indennità), L. 1375.
Francone Giuseppe Emilio, geometra (indennità), L. 4116 di cui:
a carico dello Stato, L. 3106,85;
a carico della Cassa previdenza, L. 1009,15.

Palmieri M.ª Felicia, ved. Papalia, L. 666,66.
Pascon Giacomo, operaio marina, L. 1000.
Secco Giuseppe, maresciallo guardie città, L. 1600.
Sergi Antonino, capitano RR. CC.. L. 3185.
Silvestro Domenico, operaio marina, L. 510.
Del Gaudio Maria, ved. D'Errico, L. 436.
Compagno Provvidenza, operaia tabacchi, L. 365,63.
Palumbo Leopoldo, operaio marina, L. 525.
Ricciardi Francesco, id. id., L. 1000.
Savonelli Adele, ved. Fossati, L. 593.
Orsini Nicola, capo d'Istituto effettivo, L. 5556.
Boldini Carolina, operaia tabacchi (indennità), L. 714,60 di cui:
a carico dello Stato, L. 273,67;
a carico della Cassa previdenza, L. 440,93.
Borsari Giovanni, famiglio scuola militare, L. 480.
Bonettini Gemello, id. id. id., L. 540.
Bergalli Emilia, ved. Rampi, L. 656.
Zani Elvira, operaia tabacchi, L. 661,24.
Litrico Carmela, id. id., L. 511,92.
Giorgi M.ª Anna, id. id., L. 520,08.
Degli Oddi Ferdinando, professore, L. 2081.
Bestondi Ida, operaia tabacchi (indennità), L. 1247,40.
Scala Almerinda, orfana di Raffaele, L. 130,20.
Angelino Luigi, ricevitore registro, L. 3390.
Spina Ignazio, professore, L. 2210 di cui:
a carico dello Stato, L. 1752,43;
a carico Comune Licota, L. 457,57.
Ultrocchi Maria, ved. Negri, L. 300.
Carresi Vittorio, maggiore RR. CC., L. 3949.
Bruni M.ª Luigia, ved. Celotto, L. 30'.
Ottaviani Giuseppe, carabiniere, L. 381,78.
Reggiani Alessandro, capo d'Istituto effettivo, L. 3562.
Albertini Giuseppe, operaio marina, L. 525.
Pierozzi Alfredo, orfano di Gioacchino, ispettore generale finanze, L. 933,33.
Faggioni Agostino, aiuto contabile marina, L. 1166.
Cantafaro Carmine, id. id. id., L. 1421.
Cimmino Luigi, operaio marina, L. 700.
Ravagna Pietro, id. id., L. 480.
Calenda Maria, ved. De Somma, L. 150.
Bella Francesco, guardia carceraria, L. 1120.
Frato Salvatore, appuntato di finanza, L. 298,'0.
Spadaro Cosimo, id. id., L. 822,22 di cui:
a carico dello Stato, L. 781,31;
a carico comune Palermo, L. 40,91.
Goti Celanira, maestra pianoforte, L. 1363.
Benaglia Lodovico, archivista, L. 1916.
Gherardi Luigi, maresciallo guardie città, L. 1760.
Turco Antonio, operaio guerra, L. 1000.
Castelli Raffaele, capo d'Istituto effettivo, L. 3597.
Di Raimondo Giovanna, operaia tabacchi, L. 454,50.
Guglielmi Ermenegilda, id. id. (indennità), L. 1184,85.
Savioli Maria, ved. Sani, L. 332,66.
Anfora Annita, orfana di Pompeo, ispettore generale di finanza, L. 1200.
Antoniotti M.ª Adelaide, ved. Messa, L. 270,95.
Antolo Vittore, operaio marina, L. 576.
Barresi Lucia, ved. Monda, L. 761,33.
Baraldi Carlo, famiglio scuola militare, L. 540.
Lanata M.ª Elisabetta, ved. Bianchi, L. 426,66.
Del Moro Albertina, ved. Biagiotti, L. 498,81.
Pagani Francesco, guardia scelta carceraria, L. 1120.
Restivo Rosaria, operaia tabacchi, L. 476,81.
Catri Ferdinando, maggiore, L. 4035.
Collini Giuseppe, aiuto contabile di marina, L. 1270.
Migliucci Annibale, vice cancelliere Corte d'appello, L. 2305.
Della Valle M.ª Antonia, ved. Vaninetti, L. 666,66.
Francalacci Aristide, capitano finanza, L. 3158.
Torino Filomena, ved. Scotellaro, L. 213,33.
Miselli Bartolomeo, operaio tabacchi, L. 798,42.
Stagi Zulino, operaio marina, L. 378.
Richard Maria, operaia guerra, L. 540.
Pastorini Emma, operaia tabacchi, L. 446,14.
Miselli Aureliano, operaio di artiglieria, L. 740.
Covone Clotilde, ved. Pagano (indennità), L. 2250.
Zanfagnini Pietro, aiuto contabile marina, L. 20 3.
Casuccini Emilia, ved. Mazzocchelli, L. 837,33, di cui:
a carico dello Stato, L. 750,58;
a carico Monte pensioni, L. 86,75.
Verdiani Annunziata, operaia tabacchi, L. 397,85.
De Maio Luisa, id. guerra, L. 487,50.
Cua Luisa, ved. Pinto, L. 1893.
Gargiullo Firmina, ved. Caringi, L. 334.
De Marco Antonio, maresciallo guardie città, L. 1760.
Risoluto Francesco, operaio marina, L. 900.
Di Prisco Giuseppe, capitano, L. 3363.
Frigieri Ubaldo, famiglio scuola militare, L. 540.
Parmigiani Alessandro, id. id., L. 480.
Montavoci Ferdinando, id. id., L. 480.
Raffo Luigi Guido, assistente universitario, L. 834.
Cavicchia Pietro, capo operaio guerra, L. 810.
Clara Pietro, operaio id., L. 765.
Buscarini Carolina, ved. Milani (indennità), L. 4888.
Scialpi Vittorio, aiuto contabile marina, L. 910.
Esposito Giuseppe, operaio guerra, L. 980.
Porta Angela, ved. Marchiori, L. 1200.
Gerardelli Vincenzo, commissario manifattura tabacchi, L. 1395.
Zocca Isotta, ved. Goria (indennità), L. 4000.
Bartolucci Elvira, ved. Menichini, L. 2210,33.
Vadalà Antonio, carabiniere, L. 512,80.
Damonte Giuseppe, marinaio, L. 510.
Baldantoni Adelia, ved. Vecchini, L. 972,33.
Mattei Maria, ved. De Virgilis, L. 1479,63.
Allara Giovanni, professore (indennità), L. 4063.
Radice Maria, ved. Mola, L. 627.
Grisolia Daniele, capo riparto coltivazione tabacchi, L. 2700.
Morini Ugo, bibliotecario, L. 1974.
Paladino Rosario, padre di Rosario, capitano, L. 1600.
Bravetta Ettore, capitano di vascello, L. 6400.
Facci Antonio, padre di Angelo, soldato, L. 202,50.
Cugini Aurelio, capitano, L. 2202.
Fangaruggi Giuseppe, tenente, L. 909.
Amatucci Carlo, carabiniere, L. 513,86.
Zappa Gioacchino, aiuto contabile di marina, L. 1515.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 24 luglio 1912, in L. 101.07.

MINISTERO
DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (Divisione portafoglio)

23 luglio 1912.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt' oggi
3.50 % *netto*	98,11 35	96,36 35	97 89 47
3.50 % *netto* (1902)	97,69 60	95,94 60	97 47 73
3 % *lordo*	67,69 37	66,49 37	66,94 59

CONCORSI

IL MINISTRO

SEGRETARIO DI STATO PEI LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del corpo Reale del genio civile, approvato con R. decreto 3 settembre 1906, n. 522;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 7 settembre 1911, n. 1249;

Visto il regolamento generale per l'esecuzione del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso, per esami, a 12 posti di ufficiale d'ordine di 3ª classe nel R. corpo del genio civile, con l'annuo stipendio di L. 1500.

Per ottenere la nomina i concorrenti dovranno riportare complessivamente negli esami almeno 175 punti sul massimo di 280.

Art. 2.

L'esame è scritto e orale.

Le prove scritte, compreso l'esperimento di disegno, per coloro che ne facciano domanda, avranno luogo presso gli uffici del genio civile di Torino, Venezia, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Catanzaro, Palermo e Cagliari ed avranno principio il 16 settembre 1912.

Le prove orali nonchè l'esperimento di dattilografia per i candidati che ne facciano domanda, si terranno presso il Ministero dei lavori pubblici in giorno da stabilirsi.

Art. 3.

Chiunque intenda concorrere dovrà non più tardi del 16 agosto 1912 presentare domanda su carta da bollo da L. 1,00 scritta e sottoscritta di proprio pugno, al segretariato generale del Ministero dei lavori pubblici, indicandovi:

a) il cognome, il nome, la paternità, il luogo di nascita e il domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni;

b) in quali delle sedi suindicate egli intenda sostenere le prove scritte d'esame;

c) se intende sottoporsi ad uno speciale esperimento di disegno e di dattilografia, agli effetti dell'art. 74 del regolamento 7 settembre 1911, n. 1249.

Il concorrente dovrà inoltre dichiarare di assoggettarsi, per quanto concerne il diritto a pensione, a quelle norme che a modificazione delle vigenti saranno per legge stabilite.

Art. 4.

Alla domanda i candidati dovranno unire i seguenti certificati, in forma autentica e debitamente legalizzati, oltre alla propria fotografia (formato visita) firmata in calce:

a) certificato del sindaco del Comune di origine (legalizzato dal presidente del tribunale) od atto di notorietà, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, i cittadini di altre regioni italiane, quand'anche manchino della naturalità;

b) atto di nascita (legalizzato dal presidente del tribunale) comprovante che il concorrente ha compiuto l'età di 18 anni e non superata quella di venticinque anni alla data del presente decreto.

Per coloro che avessero servito nell'esercito o nell'armata tale limite d'età è aumentato di tanti anni quanti ne abbiano passati sotto le armi;

c) certificato di moralità, rilasciato dal sindaco del Comune di attuale residenza (legalizzato dal prefetto) di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

d) certificato generale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del tribunale civile e penale del luogo di nascita, anch'esso di data non anteriore di tre mesi alla data del presente decreto;

e) la prova di aver adempiuto alle prescrizioni della legge sul reclutamento;

f) il certificato medico (legalizzato dal sindaco e dal prefetto), di costituzione sana e robusta ed esente da imperfezioni fisiche o da infermità, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

g) in originale, l'attestato di licenza ginnasiale o di scuola tecnica.

Potranno essere prodotti i certificati, debitamente autenticati, o diplomi che dimostrino le cognizioni del candidato nella dattilografia.

I documenti di cui alle lettere *a) b) c) f)* dovranno essere stesi su carta da bollo da L. 0,50.

I candidati che provino di essere impiegati di ruolo in servizio attivo di un'Amministrazione dello Stato potranno esimersi dal presentare i documenti di cui alle lettere *a) c) d) e)*.

Art. 5.

Verranno respinte assolutamente le domande di coloro che in due precedenti successive prove non abbiano ottenuta l'idoneità (art. 35 del testo unico 3 settembre 1906, n. 522), nonchè quelle che perverranno al Ministero oltre il termine suindicato o saranno mancanti di alcuno dei documenti prescritti.

Art. 6.

Spirato il termine per la presentazione delle domande, il Ministero farà, per mezzo delle competenti prefetture, pervenire ai concorrenti, la cui istanza sarà riconosciuta regolare, l'invito a presentarsi agli esami.

Art. 7.

Gli esami scritti sono dati sopra le materie seguenti:

a) saggio di composizione italiana;

b) saggio di calligrafia;

c) nozioni di aritmetica elementare;

d) nozioni sull'ordinamento amministrativo del Regno e specialmente sull'ordinamento dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Sono argomento dell'esame orale, oltre alle materie di cui alle lettere *c)* e *d)* anche le seguenti:

e) elementi della storia d'Italia dalla costituzione del primo Regno italico (1805) fino ai giorni nostri;

f) elementi di geografia dell'Europa e particolarmente d'Italia;

g) principî fondamentali sull'ordinamento dei poteri dello Stato.

Si procederà inoltre agli speciali esperimenti di disegno e di dattilografia per i concorrenti che avranno dichiarato di voler presentarsi a tali prove.

Art. 8.

Gli esami scritti ed orali avranno luogo sotto l'osservanza delle disposizioni risultanti dal titolo II capo IV del regolamento 7 settembre 1911, n. 1249, e di quelle del regolamento generale per la esecuzione del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756.

Roma, 14 giugno 1912.

Il ministro
SACCHI.

ERRATA-CORRIGE

Nel decreto Ministeriale 12 giugno 1912, col quale viene indetto un concorso, per esami, a 25 posti d'ingegnere allievo nel R. corpo del genio civile, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 3 luglio corr., n. 156, all'art. 6, per errore della copia trasmessaci, fu stampato: « art. 5 del regolamento 7 settembre 1911, n. 1249 », mentre doveva invece stamparsi: « *art. 33* ». All'art. 12, poi, dello stesso concorso, in luogo di: « dalla disposizione del titolo II, capo I, del regolamento 7 settembre 1911, n. 1249, e di quella contenuta nel regolamento generale, ecc. », deve leggersi: « *dalle disposizioni* del titolo II, capo I, del regolamento 7 settembre 1911, n. 1249, e di *quelle contenute* nel regolamento generale, ecc. ».

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Da Costantinopoli viene telegrafata la nomina del nuovo Ministero.

Esso rimane così composto:

Gran visir, Ghazi Ahmed Muktar — Sceicco dell'Islam, Diomaleddin — Presidente del Consiglio di Stato, Kiamil — Giustizia, Hussein Hilmi — Interno, Ferid — Guerra, Nazim — Finanze, exministro Zia — Marina, ex-ministro Mahmud Muktar — Esteri, senatore Noradunghian — Istruzione, sottosegretario per l'istruzione Said bey — Evkafs (fondazioni pie), vice presidente della Camera Mehmed Fevzi.

Damad Scerif, consigliere di Stato, lavori pubblici — Rescid pascià, ex-ambasciatore a Vienna, agricoltura e miniere.

La formazione di questo nuovo Gabinetto turco non accontenta nessun partito, quantunque contenga la rielezione di diversi ministri dimissionari del partito Unione e progresso e quantunque sorga sotto gli auspici di Ahmed Muktar il vittorioso (el Ghazi) e vi annoveri Kiamil pascià.

In una riunione del partito giovane turco tenutasi alla Camera si è già posta la questione se la Camera debba subito dare un voto di sfiducia al nuovo ministero.

In questo momento il voto non sarebbe dubbio essendo noto che la Camera si compone tutta di persone ligie ai giovani turchi. D'altra parte lo scioglimento della Camera tanto reclamato dalla lega militare, pare che non sia più dubbio, sapendosi che il Senato non approverà le ultime riforme introdotte dalla Camera sulla costituzione. In conclusione il caos politica turco è più che mai tale.

La *Yeni Gazzette* di Costantinopoli scrive intorno alla crisi:

Sarebbe un errore coosiderare la formazione del nuovo Gabinetto come l'annientamento del comitato Giovane turco, che rese servigi al paese dandogli la libertà, e che possiede una grande organizzazione.

Nei circoli Giovani turchi si dice che questo articolo della *Yeni Gazetta* sia ispirato da Kiamil Pascià, ciò che significherebbe che il Gabinetto dirigerebbe la sua azione non contro l'intero comitato giovane turco, ma soltanto contro alcune persone.

Il *Tanin*, il feroce organo giovane-turco, dice:

Se il Gabinetto non si mostrerà contro le forze reali del paese, se non vorrà trarre vendette e se continuerà la guerra, potremo appoggiarlo; ma se vorrà effettuare una controrivoluzione, ci sembra problematico, che possa giungere a calmare gli spiriti.

La *Neue Freie Presse* che si è sempre mostrata tanto compiacente col Governo turco, scrive:

Ci vorrebbe la maggiore sapienza politica per salvare l' Impero ottomano dalla disgregazione e dalla rovina e per trarlo dallo stato di disordini nel quale è caduto in seguito ai gravi peccati commessi dalla politica giovane-turca.

Il pericolo in cui l'Impero si trova attualmente è molto grave come pure è grave ardimento il nominare un Ministero senza riguardi alla Camera, nella quale i giovani turchi non hanno quasi alcuna opposizione.

È questo un Ministero che anzitutto dovrebbe pacificare l'esercito e il paese.

Ad una opposizione contro la congiura degli ufficiali la quale si è estesa da un confine all'altro del paese e possiede le simpatie di tutti i ceti della popolazione, non si può più pensare.

La fine dei giovani turchi è addirittura tragica. L'impressione che nelle ultime settimane e in specie negli ultimi giorni ha fatto la Turchia da loro governata è anche molto più triste che non quella che la Turchia offriva ai tempi del Sultano detronizzato. Anche ora l'esercito si trova diviso da una tempesta di odii e di dissidi.

Ripetiamo che il nuovo Gabinetto per ora non accontenta nessun partito.

Un dispaccio da Costantinopoli, 23, così lo conferma:

Nei circoli informati si assicura che il Gabinetto attuale è un Gabinetto di transazione e sarà prossimamente sostituito da un Gabinetto Kiamil.

Si dice che Kiamil abbia promesso in alto luogo di assumere prossimamente il gran visirato. Egli vuole studiare prima la situazione.

***

In Albania è incominciata una vera e propria rivoluzione che non solo comprende ora tutta l'Albania meridionale, ma parte altresì della Macedonia.

E da notarsi però che il nuovo Governo turco secondo un dispaccio da Costantinopoli, 23, ha ordinato la sospensione delle ostilità in Albania e ha dato istruzioni alle autorità di prendere tutte le misure necessarie per pacificare gli albanesi.

Nel mentre dalla Porta si prendono misure per pacificare l'Albania, ecco risorgere lo spettro della rivoluzione macedone.

In proposito un dispaccio da Parigi reca:

L'azione rivoluzionaria bulgara è cominciata. Numerose bande bulgare sono segnalate in vari punti della Macedonia.

Il primo attentato è stato commesso a Tebreck ove una mac-

china infernale ha distrutto il palazzo municipale degli uffici del debito pubblico.

Un altro attentato è avvenuto presso la stazione di Adjalar, sulla linea da Salonicco a Uskub. Una macchina infernale ha danneggiato gravemente una locomotiva, il *tender* e cinque vagoni merci.

Ogni volta che si tocca il tasto delicato degli armamenti le suscettibilità delle due grandi rivali, Inghilterra e Germania ne risentono. Un telegramma da Berlino, 23, in merito alle ultime parole di Churchill alla Camera inglese sugli armamenti navali, dice:

La stampa berlinese manifesta una grande meraviglia per il fatto che Winston Churchill abbia dichiarato di trovare nei recenti armamenti tedeschi, una ragione per aumentare la flotta inglese. I giornali dichiarano però che l' Inghilterra ha il diritto di provvedere come creda ai suoi interessi.

La *Reichspost* dice che l'angoscia con la quale l'Inghilterra sorveglia la Germania è la prova che è assolutamente indispensabile per questa di avere una flotta forte.

La *Kreutz Zeitung* ritiene che, se l'Inghilterra si preoccupa maggiormente del Mediterraneo, è perchè non ignora la debolezza della marina francese.

La *Vossische Zeitung* afferma che l'Inghilterra per sfiducia della Germania si mette di nuovo nel Mediterraneo nelle mani della Francia.

DIARIO DELLA GUERRA

L'azione militare.

Misurata, 22. — Nuove informazioni pervenute al comando concordemente segnalano che il combattimento del 20 corr., ha grandemente contribuito a rafforzare il nostro prestigio, sì che si manifesta tra gli arabi del campo nemico una forte tendenza a disciogliersi e ad abbandonare i capi turchi.

Si rinnovano intanto fra le popolazioni le proteste di sottomissione. Alcuni capi di Cabile si sono dichiarati pronti a consegnare le armi appena cessato il pericolo di rappresaglie turche.

Fra i morti del combattimento del 20 corrente sono parecchi capi, fra cui il Mudir di Taorga, che è uno dei più influenti.

Smentita.

L'*Agenzia Stefani*, comunica:

Roma, 23. — Un dispaccio da Costantinopoli, dice:

«Una corrispondenza locale annunzia che il cadavere di un marinaio italiano è stato ripescato a Zargan Barnen, presso Sedul Bahr nei Dardanelli ».

La notizia, è, come al solito, per quelle di fonte turca, assolutamente falsa.

Anche recenti telegrammi da Stampalia hanno confermato nel modo più reciso che gli equipaggi delle cinque torpediniere che presero parte all' azione nei Dardanelli, sono colà ritornati - come le loro navi - del tutto incolumi. Non si ebbe nè un morto, nè un ferito.

Notizie ed informazioni.

Londra, 23. — *Camera dei comuni*. — Il deputato Morrel domanda se sono in corso trattative per porre fine alla guerra di Tripoli.

Il primo ministro, sir E. Grey, risponde: Non ho ricevuta alcuna informazione su tale argomento da nessun Governo.

Stampa estera.

Vienna, 23. — Il *Neues Wiener Tageblatt* scrive che l'audace ricognizione degli italiani nei Dardanelli ha dimostrato tanto eccellente valore e tanta bravura marinaresca che sono riconosciuti non soltanto in Italia ma anche da tutti i competenti all'estero. Le cinque torpediniere che vi parteciparono non riportarono alcun danno nè al materiale, nè agli equipaggi, e l'unico trofeo conquistato dal nemico fu un salvagente portato alla riva.

Il capitano di vascello Millo colla sua impresa si è assicurato un posto nella storia della marina italiana. Egli può vantarsi di avere dimostrato al mondo la possibilità di ciò che negli ultimi mesi si riteneva impossibile anche da parte dei competenti: il forzamento dei Dardanelli.

CRONACA ITALIANA

Roma alla R. marina. — Appena pubblicata la notizia ufficiale dell'audace impresa compiuta dalle nostre torpediniere nelle acque dei Dardanelli, il sindaco di Roma, Ernesto Nathan, inviò all'ammiraglio Viale il seguente telegramma:

« Ammiraglio Viale — Stampalia.

« Voglia comunicare al comandante Millo, ai prodi suoi compagni l'esultante ammirazione della cittadinanza romana per il mirabile atto di valore da loro compiuto.

« *Nathan*, sindaco ».

*** Il Consiglio provinciale di Roma ha inviato al ministro della marina il seguente telegramma:

« In nome del Consiglio provinciale di Roma esprimo a V. E. profonda ammirazione per l'eroico ardimento navale ai Dardanelli da cui la patria trae generosa virtù ed orgoglio al cospetto delle genti.

« *Orrei*, vice presidente del Consiglio ».

Partenze di truppa. — Ieri, alle 22,30, partirono per Napoli, diretti in Libia, 55 soldati e 4 ufficiali della Croce Rossa.

— Nella sera di venerdì venturo partiranno per Tobruk 100 soldati d'artiglieria.

Per gli italiani espulsi dalla Turchia. — Dalle ulteriori comunicazioni pervenute dai vari stabilimenti della Banca d'Italia, a tutto il 22 corrente, risulta versata alla Banca stessa per oblazioni a favore dei nostri connazionali profughi dalla Turchia la somma complessiva di L. 1.049.903,85.

Esposizione nazionale di floricoltura. — La sezione romana dell'Associazione movimento forestieri ha indetto una esposizione autunnale di crisantemi, piante ornamentali, piante fiorite, arte floreale, che avrà luogo in Roma dal 7 al 17 novembre prossimo.

All'esposizione, comprendente 50 concorsi variati potranno prendere parte tutti gli orticultori, giardinieri, fiorai, amatori, insegnanti, giardini pubblici e scientifici d'Italia, che ne facciano domanda prima del 15 settembre a. c.

Alla organizzazione di così importante esposizione presiede un Comitato d'onore, a capo del quale è il sindaco di Roma, ed una Com-

missione esecutiva che è presieduta dal principe d'Antuni, don Alfonso Del Drago.

Nella primavera ventura, a cura dello stesso Comitato avrà luogo una seconda esposizione nazionale di fiori, con speciale riguardo alle rose.

Per ricevere copia del regolamento, notizie sulle agevolazioni ferroviarie concesse agli espositori ed alla giuria e per ogni altro schiarimento rivolgersi alla sezione romana dell'Associazione movimento forestieri in Roma, ed alle locali Camere di commercio.

Croce rossa. — L'altra sera, col diretto delle 23,8, l'ospitale da campo veneto della Croce rossa, composto di sedici medici, un commissario e 33 militi che era stato telegraficamente mobilizzato partì da Venezia alla volta di Napoli per il teatro della guerra.

L'ammiraglio Garelli e molte altre autorità si trovavano alla stazione a salutare i partenti che furono fatti segno ad affettuose dimostrazioni ed omaggi.

Marina mercantile. — Il *Diana*, del Lloyd italiano, ha proseguito da Napoli per Genova. — Il *Ravenna*, della Società Italia, ha proseguito da Santos per Buenos Aires.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

LONDRA, 23. — Il *Times*, parlando della discussione di ieri alla Camera dei comuni, dice che la dichiarazione di Asquith, che riconosce alle colonie il diritto di dare il loro parere nelle questioni di politica imperiale resterà una data memorabile nella storia della Gran Bretagna.

Il *Times* aggiunge che la visita di Borden, primo ministro del Canadà, avrà per risultato di aumentare notevolmente il prestigio dell'Impero britannico agli occhi del mondo.

COSTANTINOPOLI, 23. — Si assicura che durante la battaglia di domenica a Haskaly presso Pristina gli albanesi insorti hanno ucciso 375 soldati e ne hanno fatti prigionieri 700, e poi impiccarono un maggiore. Essi si sono impadroniti di una trentina di furgoni di munizioni.

RIO JANEIRO, 23. — Pincheiro Machado è stato eletto vice presidente con 36 voti, contro 8 dati a Buy Barbosa.

TOKIO, 23. — Ecco il bollettino pubblicato iersera sullo stato di salute dell'Imperatore:

Polso 82; respirazione 24; temperatura 97,5; farenheit.

L'Imperatore ha dormito bene ed ha preso per la prima volta un alimento liquido.

COSTANTINOPOLI, 23. — In occasione della festa nazionale la città è imbandierata e addobbata; le vie sono animate. Molta folla si dirige verso la collina della Libertà, ove ha luogo una rivista militare.

PIETROBURGO, 23. — Lo stato maggiore conferma la voce che è scoppiata una sommossa fra gli zappatori del Turkestan. Gli ammutinati, dopo aver tentato invano di trascinare i loro compagni, hanno aperto il fuoco contro le compagnie rimaste fedeli. Queste sotto il comando dei loro ufficiali risposero. Il campo dei rivoltosi fu circondato dai cosacchi e da tiragliatori al suono dell'inno nazionale.

Sono stati operati 380 arresti, tre ufficiali sono stati uccisi, un capitano fu crivellato a colpi di baionetta, 4 ufficiali e 19 sono rimasti gravemente feriti. Si sono constatate numerose diserzioni.

COSTANTINOPOLI, 23. — Iersera, alle 6.30, ebbe luogo alla Porta la cerimonia solenne della lettura del firmano che nomina il gran visir e lo sceicco dell'Islam. Il firmano invita il Governo a risolvere la questione dell'Albania e a lavorare per il progresso generale del paese.

Numerosa folla riunita sulla via della Sublime Porta ha acclamato i ministri, soprattutto Nazim pascià e Kiamil pascià, che sono stati fatti segno ad una ovazione entusiastica.

COSTANTINOPOLI, 23. — Il firmano che nomina il gran visir e lo sceicco dell'Islam dice che di fronte al malcontento delle popolazioni manifestatosi in alcune regioni e soprattutto in Albania, il Gabinetto dovrà procedere immediatamente ad un'inchiesta e prendere provvedimenti per eliminare ciò che è contrario alla legge e alla giustizia, per tranquillizzare l'opinione pubblica e per assicurare il credito morale e materiale del paese colla scrupolosa osservanza della carta e delle garanzie costituzionali.

COSTANTINOPOLI, 23. — Pattuglie circolano la sera a Pera e Stambul da venerdì [illegible]

Una trentina di ufficiali, sui quali il Comitato « Unione e Progresso » contava, hanno aderito alla Lega militare.

LONDRA, 23. — *Camera dei lordi*. — Lord Selborne richiama l'attenzione della Camera dei lordi sulle dichiarazioni del Governo circa la situazione navale dell'Inghilterra nel Mediterraneo, e chiede che il Governo presenti documenti in proposito.

Lord Selborne soggiunge: Winston Churchill ci ha indicato i pericoli senza dirci come il Governo intenda fronteggiarli.

Conclude: È assolutamente necessario che l'Inghilterra conservi nel Mediterraneo la supremazia che le appartiene da duecento anni.

Lord Crewe risponde:

È perfettamente vero che nè al Governo nè ad alcuno piace spendere danaro nelle costruzioni navali; ma non esiste un solo ministro della corona, che esiti, quando le spese sono necessarie.

Le proposte del Governo per rafforzare la posizione navale del Mediterraneo sono quelle che prestano meno il fianco alla critica.

Non vi sono in Europa paesi per i quali proviamo più simpatie che per l'Austria e l'Italia. Perchè dovremmo prepararci a tener testa ad una coalizione di queste due potenze?

Noi desideriamo mantenere al più alto grado le difese dell'Impero e riteniamo con lord Selborne che una politica difensiva ben compresa è la sola capace di assicurare la pace del mondo.

Lord Haldane rileva che tutta la faccia dell'Europa si è modificata dall'epoca in cui il primo lord dell'ammiragliato lord Gawdor presentò il suo programma. È ingiusto, dice l'oratore, rimproverare al Governo di non aver seguito il programma di lord Cawdor tanto più che il programma attuale lo supera in molti punti.

Le forze che dovremmo porre nel Mediterraneo sorpassano quello di cui si dispone attualmente. Occorrerà fare attenzione alle due potenze mediterranee che appartengono alla triplice alleanza. Esse aumentano la loro flotta, e preparano programmi navali che comprendono *dreadnoughts*.

L'oratore è ben lontano dal dire che egli si attende di vederle spingersi ad un'aggressione. Al contrario, egli dice, siamo con una di esse sul piede di una perfetta intimità, e manteniamo con l'altra relazioni amichevolissime.

Non si può dire che la triplice alleanza sia aggressiva: di una simile affermazione bisognerebbe dare la prova.

La seduta è tolta.

TUNISI, 23. — Il bey è tornato stamane.

MADRID, 23. — Mandano da Tuy che continuano gli arresti in tutto il Portogallo.

Ieri a Moga il numero degli arrestati superava i seicento, fra cui parecchie donne.

Il seminario e il collegio notarile sono convertiti in carceri.

L'inquietudine va aumentando in seguito a questi arresti.

COSTANTINOPOLI, 24. — Il Consiglio dei ministri ha deciso di togliere lo stato d'assedio da oggi e di inviare in Albania una Commissione presieduta dal senatore albanese Rescid Akif.

Il Consiglio si è riservato di studiare nei prossimi giorni la questione dell'amnistia generale.

PIETROBURGO, 24. — L'*Oscar II*, alla testa della squadra svedese, è arrivato a Pitkapaasi in Filandia e si è ancorato di fianco allo yacht imperiale *Standart*.

L'Imperatore e la sua famiglia si sono recati subito a bordo della corazzata svedese ove sono stati salutati dal Re e dalla Regina di Svezia.

Poi questi ultimi hanno reso loro la visita sullo *Standart*. Dopo le presentazioni è stata servita una colazione di famiglia.

Quindi la famiglia imperiale è ritornata a bordo dell'*Oscar II*, dove si è trattenuta due ore.

Ieri sera a bordo dello *Standart* a Pitkapaasi ha avuto un pranzo di gala.

LONDRA, 24. — Ieri sera alla Camera dei comuni Lloyd George ha annunziato che assai prossimamente verrà presentato un progetto per risolvere i conflitti industriali.

Lo *Standard* dice che la dichiarazione di Lloyd George ha provocato una grande sorpresa alla Camera. Il partito labourista è stato evidentemente preso alla sprovvista di questa dichiarazione, che allude senza dubbio all'arbitrato obbligatorio.

NOTIZIE VARIE

Lo stato dei seminati in Bosnia-Erzegovina — Si scrive da Sarajevo: Al tempo sfavorevole è succeduta una temperatura propizia ai seminati.

Le semine invernali si presentano bene: migliori quelli di frumento che quelli di segala.

I seminati estivi sono alquanto in arretrato con lo sviluppo. Il raccolto delle prugne è da considerarsi quasi distrutto. Lo stato dei vigneti, invece, è ottimo.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio romano

23 luglio 1912.

L'altezza della stazione è di metri	50 60
Il barometro a 0°, in millimetri	754.98
Termometro centigrado al nord	27.4
Tensione del vapore, in mm.	7.24
Umidità relativa, in centesimi	28
Vento, direzione	NW
Velocità in km.	5
Stato del cielo	sereno
Temperatura massima, nelle 24 ore	28.9
Temperatura minima	17 0
Pioggia in mm.	—

23 luglio 1912.

In Europa: pressione massima di 765 sulle Ferol e Norvegia, minima di 753 sulla Russia meridionale.

In Italia nelle 24 ore: barometro dappertutto salito, fino a 3 mm. sull'Italia centrale; temperatura quasi stazionaria al sud, aumentata altrove, alcuni venti forti intorno a ponente.

Barometro: minimo a 758 sull'Emilia, Liguria e Puglie, massimo a 761 sulla Sardegna.

Probabilità: venti deboli o moderati vari; cielo generalmente sereno.

BOLLETTINO METEORICO
dell'ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 23 luglio 1912.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente	
			Massima (nelle 24 ore)	Minima (nelle 24 ore)
Porto Maurizio	1/4 coperto	legg. mosso	24 9	18 1
Genova	1/2 coperto	calmo	24 8	19 3
Spezia	coperto	legg. mosso	24 6	17 2
Cuneo	1/4 coperto	—	26 5	16 3
Torino	sereno	—	27 6	15 4
Alessandria	1/4 coperto	—	28 8	15 6
Novara	1/2 coperto	—	29 0	16 0
Domodossola	1/4 coperto	—	28 7	13 6
Pavia	sereno	—	30 1	12 7
Milano	1/2 coperto	—	28 8	16 8
Como	sereno	—	28 1	18 1
Sondrio	—	—	—	—
Bergamo	1/4 coperto	—	25 2	17 5
Brescia	1/2 coperto	—	26 4	14 6
Cremona	1/4 coperto	—	27 5	17 4
Mantova	sereno	—	26 6	18 0
Verona	1/4 coperto	—	27 6	17 3
Belluno	sereno	—	23 2	13 6
Udine	3/4 coperto	—	24 4	15 5
Treviso	1/4 coperto	—	27 3	18 0
Venezia	3/4 coperto	calmo	25 4	18 5
Padova	1/4 coperto	—	26 4	18 5
Rovigo	sereno	—	26 9	17 9
Piacenza	sereno	—	26 7	16 0
Parma	sereno	—	27 8	17 8
Reggio Emilia	coperto	—	27 2	18 0
Modena	1/4 coperto	—	27 6	18 5
Ferrara	sereno	—	27 3	18 0
Bologna	sereno	—	28 0	21 7
Ravenna	—	—	—	—
Forlì	sereno	—	27 8	18 4
Pesaro	1/4 coperto	legg. mosso	26 0	17 8
Ancona	sereno	calmo	26 5	19 9
Urbino	sereno	—	24 5	15 3
Macerata	sereno	—	26 0	19 5
Ascoli Piceno	—	—	—	—
Perugia	1/2 coperto	—	29 5	12 8
Camerino	1/4 coperto	—	23 0	14 0
Lucca	sereno	—	26 4	15 9
Pisa	sereno	—	25 2	13 3
Livorno	3/4 coperto	agitato	25 0	17 2
Firenze	coperto	—	28 6	15 8
Arezzo	nebbioso	—	25 6	14 6
Siena	1/4 coperto	—	24 1	14 1
Grosseto	sereno	—	28 0	13 5
Roma	sereno	—	28 0	17 0
Teramo	sereno	—	28 4	15 8
Chieti	sereno	—	26 0	16 8
Aquila	1/4 coperto	—	22 8	13 4
Agnone	sereno	—	23 5	13 7
Foggia	1/4 coperto	—	30 2	18 0
Bari	1/4 coperto	legg. mosso	25 4	19 6
Lecce	sereno	—	28 8	19 6
Caserta	coperto	—	27 4	17 3
Napoli	sereno	calmo	25 0	19 3
Benevento	sereno	—	26 3	15 1
Avellino	sereno	—	24 8	11 8
Caggiano	—	—	—	—
Potenza	1/4 coperto	—	21 9	13 7
Cosenza	sereno	—	26 0	15 5
Tiriolo	1/2 coperto	—	28 2	17 0
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	1/4 coperto	calmo	26 5	20 3
Palermo	1/4 coperto	legg. mosso	31 8	16 4
Porto Empedocle	sereno	calmo	27 2	20 0
Caltanissetta	sereno	—	32 0	25 0
Messina	3/4 coperto	calmo	28 7	22 1
Catania	sereno	calmo	29 7	16 5
Siracusa	sereno	calmo	29 6	12 2
Cagliari	sereno	legg. mosso	30 0	11 0
Sassari	1/2 coperto	—	24 5	18 4

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate TUMINO RAFFAELE, *Gerente responsabile.*